

MOGC

Ecole – Enti COnfindustriali
Lombardi per l'Education



ÉCOLE

ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI
PER L'EDUCATION

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

ECOLE ENTI CONFINDUSTRIALI PER L'EDUCATION

Rev. n°	Data	Descrizione
00	Marzo 2011	Prima emissione: Approvato con delibera del CdA il 18.03.2011.
01	Novembre 2013	Revisione n° 1: Approvato con delibera del CdA il 20.11.2013. <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento per inserimento dei nuovi reati presupposto;
02	Novembre 2017	Revisione n° 2: Approvato con delibera del CdA il 6.11.2017. <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento per inserimento dei nuovi reati presupposto; • Adottata diversa strutturazione delle parti che compongono il Modello ex-D.lgs 231/2001;
03	Maggio 2020	Revisione n° 3: Approvato con delibera del CdA il 30.06.2020. <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento per inserimento dei nuovi reati presupposto
04	Novembre 2020	Revisione n° 4: Approvato con delibera del CdA il 09.12.20. <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento per inserimento dei nuovi reati presupposto.

Parte Generale

Definizioni

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per favorire e/o alimentare la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice: Codice Etico della Società Consortile Ecolle a r.l..

Collaboratori, Consulenti: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali nei confronti della Società Consortile Ecolle a r.l. senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la società verso terzi.

Decreto (anche D.lgs. 231/2001): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società Consortile Ecolle a r.l..

Dipendenti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società Consortile Ecolle a r.l., ossia tutti i soggetti aventi con la stessa un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato¹.

Modello (anche MOGC): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Outsourcer: Fornitore o Società a cui la Società Consortile Ecolle a r.l. ha esternalizzato, parzialmente o totalmente, un processo aziendale (ad es. gestione contabile, gestione delle paghe, ecc.) per il quale l'ente continua ad essere giuridicamente responsabile anche ai sensi del Decreto.

Partner: Partner Commerciale della Società Consortile Ecolle a r.l..

Pubblico Ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio: rispettivamente colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.) e colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio

¹ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

P.A.: Pubblica Amministrazione.

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini del Decreto.

Soggetto "Apicale": chi riveste, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

0. IL D. LGS. 231/2001 (responsabilità amministrativa dell'Ente)

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (organizzazioni), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a "vantaggio dell'organizzazione", o anche solamente "nell'interesse dell'organizzazione", senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto. Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all'altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori. La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Di seguito l'estratto degli articoli del decreto 231/2001 che trattano del Modello in modo specifico:

Art. 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater . Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Estrapolando dagli articoli di cui sopra i punti salienti possiamo dedurre i motivi principali per la realizzazione del Modello:

L'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, per espressa previsione legislativa, afferma che l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'art. 6 e l'art. 7 del D.Lgs. 231, peraltro, contemplano una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

L'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. La norma segnala infatti espressamente le fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi.

1 IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1 Funzione del modello organizzativo

Come dianzi riferito, il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*». La caratteristica peculiare del decreto è l'istituzione di un "meccanismo" attraverso il quale, articoli del codice penale e civile o articoli di leggi appositamente emanate, si "caricano" di una duplice potenzialità di perseguire i reati derivanti dalla loro violazione: una in capo alla persona fisica che lo ha commesso e una (quando si verifica la condizione dell'interesse e/o vantaggio per l'Ente) in capo all'Ente stesso.

L'operatività del "meccanismo" di cui sopra è ben evidenziata dalla seguente sequenza cronologica di leggi che hanno via via alimentato il "catalogo reati 231". Originariamente prevista per i **reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 24), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi all'emanazione del D.lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati.

1) Come sopra citato la prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, Il comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* cod. pen.)

2) L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

3) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

5) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater n.1*, 600 *quinquies*, 601 e 602 cod. pen.).

6) Anche se ECOLE S.c.a.r.l. non è una società quotata alla borsa valori, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. **market abuse**; artt. 184 e 185 del D.lgs. n.58 del 1998).

7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

9) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25-*septies* del Decreto).

10) Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-*octies*), quali nuovi reati presupposto, i delitti di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-*bis* cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* cod. pen.).

11) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati informatici** di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis e 640-quinquies del codice penale (art. 24-bis).

12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con l'art. 2) **l'introduzione dell'art. 24-ter** che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati di criminalità organizzata** di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto (con l'art. 15) **l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies** oltre la **modifica di alcune parti dell'art. 25-bis** che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater del codice penale e ai **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** di cui agli articoli 171 e seguenti bis, ter, septies, octies L. 22 aprile 1941 n° 633.

14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) **l'introduzione dell'art. 25-novies** il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale.

15) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-undecies "Reati ambientali" nel D.Lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l'art. 25-decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25-novies.**

16) Il D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-duodecies "Reati di impiego di lavoratori irregolari" nel D.lgs. 231/2001**, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

17) La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone l'integrale sostituzione **dell'art. 2635 codice civile** (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D.lgs. 231/2001 il reato di **corruzione tra privati** tra i già esistenti reati societari (art. 25-ter). Sono state inoltre introdotte modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo un nuovo reato previsto **dall'art. 319 quater cod. pen. - "induzione indebita a dare o promettere utilità"** - e modificando/sostituendo i seguenti articoli del cod. pen. già compresi nel D.lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 322bis.

18) Il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-quinquies** (Delitti contro la personalità individuale) con l'inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui **all'art. 609-undecies "adescamento di minorenni"**. Questa legge ha quindi impatto sul D.lgs.

231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell'integrazione dell'art. 25-quinquies di detto decreto.

19) La legge 17 aprile 2014 n. 62 dispone la sostituzione dell'articolo 416-ter del codice penale con il seguente: "Art. 416-ter - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". Questa legge ha impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416-ter del codice penale è compreso nell'art. 24-ter di detto decreto.

20) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-octies** (reati di ricettazione e riciclaggio) con l'inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter.1. "**Autoriciclaggio**. - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

21) La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha introdotto, nel primo comma dell'art. 25 undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis):
- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

22) La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, **l'art 25-ter del d.lgs. 231/2001**. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

23) La Legge n. 199/2016 ha modificato l'articolo 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), in vigore dal 4 novembre 2011, e modifica, tra l'altro, l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Delitti contro la Personalità individuale") a cui viene aggiunto. Tale fattispecie appare riferibile soprattutto agli appalti di lavori e servizi in cui sono generalmente impiegati lavoratori non altamente qualificati e specializzati, e pertanto possono trovare collocamento lavoratori in stato di bisogno (pulizie, piccoli lavori edili e di manutenzione, facchinaggio, etc.).

24) Con il D.Lgs. n. 38 del 15/03/2017 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/03/2017) sono state introdotte alcune modifiche al Codice Civile ed in particolare alla disciplina della corruzione tra privati, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003.

Rispetto alla precedente formulazione (art. 2635 C.C. inserito nell'art. 25-ter ex D.Lgs. 231/2001), i soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono tutti quelli che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ed inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive.

25) In data 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge sul cosiddetto "Whistleblowing" (sulla base della Proposta di Legge n°3365-B) che introduce nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater).

26) La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'**art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001** intitolato "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. I nuovi reati presupposto sono quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e punisce chiunque, in violazione delle disposizioni in esso contenute, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'**ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; punisce anche chi favorisce la **permanenza di questi nel territorio dello Stato**.

27) La legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha, per effetto della Legge Europea 2017, introdotto nel testo del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-terdecies intitolato "Razzismo e xenofobia"**. I reati cui l'articolo fa riferimento sono, a seguito della modifica introdotta dall'art.7 del Dlgs 1.03.2018 n. 21 quelli indicati all'art. 604 bis del codice penale che prevede: "**Articolo 604 Bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

28) In data 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3/2019 n. 3 che introduce nell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, come reato presupposto, la fattispecie di "Traffico d'influenze illecite" (punita ai sensi dell'art. 346bis c.p.) e altre variazioni che riguardano fattispecie reato già contenute nel D.Lgs. 231/2001:

- modifiche alle condizioni di **procedibilità** del reato di "*Corruzione tra privati*" e al reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*";

- inasprimento delle misure pecuniarie e interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione;
- al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, sono previste operazioni sotto copertura, nei limiti delle proprie competenze, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia;

E per quanto riguarda coloro che commettono il reato:

- "DASPO" per i corrotti - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua o temporanea (se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni) dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- "Salvaguardia" per i corrotti - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;

29) La **legge** n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di **frodi sportive** o di **esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**, ha introdotto un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Di questo nuovo articolo del D.lgs. 231/2001 non si predispone alcuna parte speciale in quanto non applicabile alla realtà della società.

30) Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ha istituito il "Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica" che prevede una sanzione ex-D.Lgs. n. 231/2001 (max 400 quote) per quei soggetti, pubblici e privati individuati entro gennaio 2020, che non rispetteranno le prescrizioni previste dal decreto. Nello specifico è stato integrato l'articolo 24-bis (Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati), comma 3.

31) La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01. Nel D.lgs. 231/2001 è stato aggiunto l'art. 25- quinquiesdecies (Reati Tributari), in dettaglio:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili;*

- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;*

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle **sanzioni pecuniarie**, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle **sanzioni interdittive** - di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - che vanno ad incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

Il Decreto prevede anche situazioni antecedenti alla potenziale realizzazione dei reati e evoluzioni successive dell'ente dopo la realizzazione di reati:

Delitto Tentato

Il Decreto prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che "le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (Art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta

(il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Per quanto riguarda l'attribuzione alla persona giuridica dei reati dianzi indicati, il "meccanismo" dell'imputazione prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 231/2001, Ecole S.c.a.r.l. possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente subordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello organizzativo include:

- elenco dei reati presupposto;
- descrizione dei reati individuati dal D.lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà giuridico/organizzativo/operativa di Ecole S.c.a.r.l.;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per Ecole S.c.a.r.l.
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato da Ecole S.c.a.r.l., per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- la descrizione delle modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire alla Società stessa di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato e comunque eliminare i suoi effetti.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Al D.lgs. 231/2001 sono state apportate le seguenti modifiche:

All'art 24:

- La rubrica è stata sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,>> e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;

È stato introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti_ dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

All'art. 25:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
- al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

Sono stati_ introdotti i reati di peculato - escluso il peculato d'uso – (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

All'art. 25 – quinquiesdecies

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «l-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 24/7/2020 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all' ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»

- al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis»;

- al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

Dopo l'articolo 25 - quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

1.2 Formazione del modello organizzativo

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001, Ecole S.c.a.r.l. ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- *mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili*: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura associativa, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dalla società e il sistema di controllo in essere;
- *individuazione degli interventi di miglioramento del sistema di controllo*: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo;

1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore, anche con riferimento alle procedure già in essere per la gestione del sistema di qualità di ente.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, Ecole S.c.a.r.l. ha identificato:

1. lo Statuto della Società Consortile Ecole a r.l.;
2. il Regolamento della Società Consortile Ecole a r.l.;
3. il codice etico;
4. il sistema sanzionatorio;
5. il Sistema Qualità adottato ed applicato presso ciascuna sede operativa;
6. il sistema Organizzativo e di controllo societario (Consiglio di Amministrazione, Sindaci, Revisori) supportato da linee guida organizzative e procedure amministrative / contabili;
7. le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 predisposte da Confindustria.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, quali:

1. l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di attuare efficacemente il modello organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti associativi e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
2. l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;

3. la sensibilizzazione e la diffusione all'interno di Ecole S.c.a.r.l. delle regole e delle procedure stabilite.

1.4 L'adozione del Modello Organizzativo

La Società Consortile Ecole a r.l. ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio di Amministrazione, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

L'analisi della realtà di Ecole S.c.a.r.l., effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per la società stessa, ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili»:

Gruppo I

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (truffa, corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari, alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri)

1. rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e fondi interprofessionali;
2. gestione (progettazione, conduzione, eventuale rendicontazione, fatturazione, riscossione) di prestazioni di servizi di formazione e al lavoro finanziate da soggetti pubblici;
3. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti locali, dall'Unione Europea: per attività anche non direttamente collegate all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro;
4. ispezioni e predisposizione di documentazione specifica su richiesta della Pubblica Amministrazione;
5. contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
6. cause civili e penali che prevedono il ricorso alla Magistratura ordinaria;
7. collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
8. adempimenti amministrativi.
9. traffico di influenze illecite

Gruppo II

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati

1. bilanci e informazioni economico - finanziarie;
2. operazioni straordinarie;
3. acquisti/vendita di beni e servizi.

Gruppo II bis

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati tributari

1. selezione e gestione dei fornitori di servizi compresi gli esperti / consulenti in materia tributaria e fiscale (es., tax advisors, commercialisti).
2. transazioni di acquisto/vendita di beni e servizi comprese quelle relative ai Soci.
3. accordi transattivi che comportano significative rettifiche di ricavi (in diminuzione) e costi (in aumento);
4. operazioni straordinarie;
5. predisposizione delle dichiarazioni infrannuali e annuali per le imposte indirette e dirette

6. controlli amministrativi area fiscale (validità della documentazione, accuratezza / correttezza / completezza delle registrazioni contabili con specifico riferimento ai conti di spesa e ricavo soggette a trattamento fiscale particolare, riconciliazioni, analisi e verifica delle eccezioni, etc.) e modalità di archiviazione / conservazione della documentazione fiscalmente rilevante

Gruppo III

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. acquisti di beni o servizi;
2. transazioni monetarie in contanti.

Gruppo IV

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la persona (omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime)

1. sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gruppo V

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro il patrimonio (riciclaggio, auto-riciclaggio, ricettazione)

1. acquisti di beni o servizi.
2. operazioni straordinarie;

Gruppo VI

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ordine pubblico (associazione per delinquere, criminalità organizzata)

1. rapporti con i fornitori;
2. rapporti con i clienti;
3. rapporti con i partners.

Gruppo VII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti in materia di diritto d'autore

1. riproduzione di materiale didattico;
2. riproduzione di software.

Gruppo VIII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti informatici

1. disponibilità e utilizzo dei dispositivi informatici;
2. gestione degli accessi e tracciabilità del flusso di dati

Gruppo IX

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ambiente

1. gestione e smaltimento rifiuti.

Gruppo X

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro la personalità individuale (quali l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro) e l'impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare

1. selezione, assunzione, gestione di dipendenti e collaboratori;
2. selezione e gestione di appaltatori di servizi.

Nel caso in cui venga commesso un reato nell'ambito dei processi ed eventi sensibili suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi e, se esiste un vantaggio e/o un interesse dell'ente, anche la responsabilità amministrativa dello stesso.

1.5 Struttura del Modello Organizzativo di Ecole S.c.a.r.l.

Il Modello di Ecole S.c.a.r.l. è un insieme articolato e organizzato di documenti che sono da considerare come un corpo unico. In separato documento, "Linee guida di gestione del MOGC", sono indicate le modalità operative per il mantenimento dell'efficacia del Modello nel tempo nonché il suo rapporto, distinto ma interrelato, con altri sistemi di gestione certificati (ISO).

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno è contraddistinto da un indice di revisione e dalla data che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio). In dettaglio il documento "Modello" è così composto:

- **Parte generale;**
- **Parte speciale.**

Inoltre sono parte integrante del presente documento:

- **Allegato "1":** Il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento della Società Consortile Ecole a r.l.. Il Codice Etico è un documento autonomo che contiene i principi fondamentali della sulla base dei quali il MOGC è stato elaborato. Viene allegato in quanto parte integrante del MOGC;
- **Allegato "2":** Sistema organizzativo: che contiene l'organigramma della Società Consortile Ecole a r.l. e la descrizione dei principali compiti;
- **Allegato "3":** Mappa dei rischi (Database Rischi - testo più schede reato), elaborata con la metodologia del *control and risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui richiamata e agli atti della Società Consortile Ecole a r.l.;
- **Allegato "4":** "Elenco documenti in uso" di ECOLE – sempre pubblicato nella intranet aziendale

2 L'ASSETTO DELLA SOCIETA'

2.1 I fini e l'organizzazione della Società Consortile Ecolé a r.l.

ECOLE nasce come interlocutore per la formazione e i servizi al lavoro sorto dalla sinergia tra diverse associazioni del sistema confindustriale, quali: Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, Confindustria Pavia, Associazione Industriali della Provincia di Cremona e UCIMU-Sistemi per Produrre - attraverso le rispettive società di servizi, che da tempo operano nel sistema di formazione continua regionale e nazionale nell'ambito del regime di accreditamento della Regione Lombardia.

Le associazioni rappresentano più di 10 mila imprese e 500 mila addetti e sono attive su un territorio che comprende le province di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Sondrio, e che, grazie alla presenza di UCIMU-Sistemi per Produrre, raggiunge i confini nazionali.

Le attività in cui si concretizza la mission di ECOLE sono:

- promuovere, organizzare e realizzare attività di orientamento e formazione;
- promuovere, realizzare e gestire iniziative di istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore, specializzazione professionale, formazione continua, formazione abilitante finanziate da Organismi Internazionali, Pubbliche Amministrazioni, Fondi Paritetici Interprofessionali o privati;
- prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- realizzare iniziative in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, operanti nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;
- sviluppare azioni di ricerca, assistenza, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel settore dei servizi alle imprese;

Nel corso del 2019 Ecolé ha ampliato l'attività formative al settore "Sanità" strutturandosi organizzativamente con la creazione di un'area specifica. Attualmente è accreditata dalla Regione Lombardia come Provider ECM - status "provvisorio" - al quale seguirà, se Ecolé avrà soddisfatto i requisiti previsti, lo status "standard". In particolare il piano di formazione è fondamentalmente orientato alle attività di:

- Soft e Technical Skill
- Risk Management (base e avanzati)
- Health Technology Assessment (HTA)
- Comitati Etici e Trial Clinici

2.2 I protocolli della Società Consortile Ecolé a r.l. (Linee guida, Procedure)

I protocolli sono le procedure operative che, attraverso atti, disposizioni, provvedimenti interni, vengono implementate e determinano l'attuazione del Modello; sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione. Sono approvati dal Direttore Generale previo parere positivo dell'Organismo di Vigilanza.

Attualmente Ecolé S.c.a.r.l. si è dotata di un corpus di policies e procedure operative per regolamentare le principali aree di attività. A queste vanno aggiunte le linee guida di sistema che hanno lo scopo di mantenere nel tempo l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del sistema certificato ISO 9001:2015; segue dettaglio di policies e procedure operative:

General Policies

- ✓ PRO GS 01 Policy aziendale omaggistica
- ✓ PRO GS 02 Policy aziendale controlli in itinere
- ✓ PRO GS 03 Travel policy
- ✓ PRO GS 04 Policy firma elettronica
- ✓ PRO GS 05 Policy inserimento nuovi collaboratori
- ✓ PRO GS 06 Communication Policy

Procedure amministrative

- ✓ PRD_01 attività a bando
- ✓ PRD_02 servizi al lavoro
- ✓ PRD_03 controllo economico contabilità e adempimenti
- ✓ PRD_04 relazioni con il territorio
- ✓ PRD_05 rendicontazione
- ✓ PRD_06 visite ispettive non programmate
- ✓ PRD_07 attività di assistenza alle imprese per l'utilizzo di fondi per la formazione
- ✓ PRD_08 erogazione di corsi a catalogo Area Sicurezza
- ✓ PRD_09 Gestione attività in ambito sanitario
- ✓ PRD_10 Acquisti

Quanto sopra costituisce la dotazione di normative interne esistente alla data corrispondente alla revisione n.04 del Modello. L'elenco mantenuto costantemente aggiornato è riportato nel documento "Elenco documenti in uso" del SGQ, sempre consultabile nella intranet aziendale.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 La costituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte dei membri del CdA, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli appaltatori di opere e servizi e del personale da costoro impiegato nell'esecuzione degli appalti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura associativa e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni associative, statutarie o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e la relativa delibera determina anche l'eventuale compenso e il budget di spesa di cui disporre per lo svolgimento delle proprie attività.

L'incarico per i componenti dell'Organismo di Vigilanza è redatto in forma scritta e comprende apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di impegno a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione qualora sopravvengano cause di ineleggibilità del proprio mandato e a rispettare i principi di riservatezza, autonomia ed indipendenza precedentemente richiamati.

L'Organismo di Vigilanza è composto da almeno:

- 1 membro interno
- 2 o più membri esterni; il ruolo di Presidente è attribuito ad un membro esterno.

Tale composizione costituisce il limite minimo per la sua validità. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altri membri (fino ad un massimo complessivo di 5 per l'intero Organismo), oltre a quelli indicati in precedenza, esterni o interni, garantita però la prevalenza numerica dei componenti esterni rispetto a quelli interni.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di Ecol S.c.a.r.l. indica come risolvere eventuali situazioni di pareri discordi dei suoi componenti che potrebbero manifestarsi relativamente ad azioni che l'Organismo di Vigilanza dovesse intraprendere per risolvere situazioni pregiudizievoli per l'effettiva applicazione del Modello (ad esempio, proporre sanzioni disciplinari nei confronti di soggetti che violano le prescrizioni del Modello). In particolare il regolamento assicura per le situazioni di significativo disaccordo tra i vari componenti l'OdV l'obbligo di comunicazione di tale situazione all'Organo Amministrativo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni; il mandato è rinnovabile. In caso di dimissioni di uno dei componenti, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica, ma in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve immediatamente provvedere a deliberare la nomina del nuovo componente.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del decreto n. 231/2001 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, la scelta dei membri dell'OdV avviene in modo da garantire in capo allo stesso i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalla Legge per tale delicata funzione.

L'OdV è professionalmente capace ed affidabile.

REQUISITO DI AUTONOMIA

L'OdV è dotato di autonomia decisionale in un duplice significato:

- è autonomo nei confronti di Esole, nel senso che svolge il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti e le sue attività e decisioni non possono essere sindacate da alcun altro organo dell'Ente medesimo, quand'anche di tipo apicale;
- è autonomo in senso "regolamentare", vale a dire che ha la possibilità di autodeterminare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni previste dal presente Modello.

È data, in ogni caso, facoltà all'OdV di riunirsi, secondo la periodicità che riterrà opportuna.

REQUISITO DI INDIPENDENZA

I membri dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'Ente. Gli eventuali membri interni dell'OdV devono essere scelti tra coloro che non hanno responsabilità di negoziazione e conclusione degli affari nelle aree maggiormente esposte a potenziali reati "231"; preferibilmente i membri interni sono da individuare tra coloro che già svolgono attività di verifica e controllo (es. responsabili qualità, auditor interni qualità e sicurezza, etc.).

REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ

I profili dei componenti garantiscono al collegio la giusta sinergia di competenze relative a:

- sistemi di controllo interno, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento, campionamento statistico e metodologie per l'individuazione di frodi;
- diritto e responsabilità d'impresa;
- organizzazione aziendale

Tali competenze professionali, unite all'indipendenza come sopra esplicitata, garantiscono l'obiettività di giudizio dell'OdV.

REQUISITO DELLA CONTINUITÀ DI AZIONE

L'OdV opera senza soluzione di continuità, a garanzia di efficace e costante attuazione del Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello e dispone anche di adeguate risorse finanziarie, sulla base di un budget annuale, approvato dal CdA, su proposta dell'OdV stesso che si vincola all'obbligo di rendicontazione annuale. In presenza di situazioni eccezionali od urgenti l'OdV può impegnare risorse eccedenti la propria autonomia di spesa, ma in tal caso deve darne immediata e dettagliata comunicazione al CdA.

REQUISITI DI ONORABILITÀ E CAUSE DI REVOCA

I componenti dell'OdV, al momento della nomina e per tutta la durata del loro incarico, non devono:

- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione di Esole;
- svolgere funzioni di business per conto di Esole;
- intrattenere rapporti di affari con Esole, o con i singoli componenti del CdA ;
- avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli Amministratori, intendendosi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai parenti ed affini entro il quarto grado;

- essere stati membri di Organismi di Vigilanza di enti sottoposti a sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nel corso del relativo mandato;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per qualunque dei reati richiamati dal D.Lgs.231/01;
- essere sottoposti ad un procedimento penale suscettibile di concludersi con una condanna a pena detentiva:
 - per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
 - per un delitto contro la P.A., l'amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - per un delitto contro la persona.
- Le preclusioni di cui sopra valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato.
- I componenti dell'OdV sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione di Ecole e allo stesso OdV l'insorgere di una delle condizioni ostative di cui sopra.

Cause esclusive di revoca dell'OdV sono le seguenti:

- grave inadempimento agli obblighi di vigilanza e di controllo;
- prolungata inattività;
- mancata segnalazione di situazioni critiche al Consiglio di Amministrazione.

3.2 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'attuazione dei Protocolli di controllo previsti dal Modello riferendone gli esiti al Consiglio di Amministrazione: in caso di mancato intervento del Consiglio di Amministrazione su una grave violazione del Modello Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- conduce verifiche periodiche sulla base di un Piano Annuale di Attività sulle aree sensibili e, più specificamente, su determinate operazioni o atti di particolare criticità;
- conduce ricognizioni sulle attività della società Ecole S.c.a.r.l. ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- attraverso la verbalizzazione di tutte le attività svolte contribuisce a raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- per svolgere tali attività ha libero accesso agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;

- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- monitora e promuove le iniziative di informazione e formazione dirette alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verifica gli accordi e contratti con Collaboratori e Consulenti con particolare riferimento al processo di selezione e assunzione / conferimento dell'incarico (potenziali conflitti d'interessi, ex- pubblici dipendenti con precedenti rapporti autoritativi con l'Ente, incarichi da svolgere nell'ambito della P.A. per conto dell'Ente, etc.).

Le modalità operative per l'attuazione di quanto sopra sono riportate in un "Regolamento dell'OdV", redatto dallo stesso OdV e non soggetto all'approvazione da parte di altri Organi di Ecole.

3.3 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza si realizza continuamente verso il Consiglio di Amministrazione e prevede un momento formale, almeno una volta l'anno, in cui l'Organismo di Vigilanza predisponde una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

3.4 Obblighi di informazione

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, dei dirigenti, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori che hanno il dovere di riferire di fatti, azioni od omissioni che si discostano da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che quindi potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Coloro che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare il Direttore Generale e l'Organismo di vigilanza. Tuttavia, qualora il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi alle figure interne all'organizzazione, può riferire esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto di Ecolle S.c.a.r.l., effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e preferibilmente in forma non anonima. Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Ecolle S.c.a.r.l. e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. Questa disposizione è conforme a quanto previsto dalla legge sul "Whistleblowing" approvata dalla Camera dei Deputati il 15 novembre 2017 riguardante sia il settore pubblico che il settore privato.

Per consentire un flusso diretto delle eventuali segnalazioni verso l'OdV è stata istituito anche un indirizzo e-mail con accesso riservato ai soli componenti dello stesso:

ODV@myecole.it

in aggiunta al più tradizionale indirizzo di posta:

all'attenzione dell'OdV di Ecolle S.c.a.r.l., via Chiaravalle 8, 20122 Milano

L'Organismo di Vigilanza valuterà le notizie ricevute e l'opportunità di eventuali provvedimenti conseguenti, sentendo eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale archiviazione. Laddove riscontri una violazione provvede a segnalarla al Presidente di Ecolle S.c.a.r.l. o al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in una specifica sezione dell'apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

Tra le informazioni che devono essere rese disponibili e trasmesse all'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti si citano:

1. il sistema di deleghe e procure di Ecolle S.c.a.r.l. ed ogni eventuale modifica e/o integrazione;
2. i mutamenti dell'assetto organizzativo di Ecolle S.c.a.r.l. o di singole aree;
3. le richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, nei confronti di Stato, altri enti pubblici o Comunità Europea, nonché le notizie riguardo alle successive modalità di erogazione ed utilizzo di tali fondi;
4. eventuali rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
5. gli esiti delle attività di controllo previste dalla norma UNI EN ISO 9001 ed in particolare i rapporti degli audit interni, il riesame annuale di Direzione nonché il rapporto annuale rilasciato dall'Ente di Certificazione;
6. i rapporti rilasciati a seguito di ispezioni o accessi da parte di Enti di Controllo, Pubblica Autorità o Autorità Giudiziaria, quali ad esempio Regione Lombardia, INPS etc;
7. provvedimenti/contestazioni/richieste di documentazione provenienti da enti pubblici e avvisi di garanzia o notizie di reato provenienti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e anche

- per reati diversi da diani citati ma comunque inerenti l'attività della società (ad esempio i reati tributari);
8. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 9. gli eventuali procedimenti disciplinari, le eventuali sanzioni irrogate ovvero gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 10. le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato;
 11. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ad esempio riunione periodica annuale, piano di miglioramento, e comunque immediatamente: episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti, segnalazioni di malattie professionali;
 12. l'aggiornamento della documentazione prevista dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. per la pianificazione delle misure per la privacy (istruzioni, protocolli, ecc);
 13. le eventuali modifiche delle procedure;
 14. la documentazione amministrativa: per esempio bilancio e relazione annuale sulla gestione.

Tale elencazione non ha carattere esaustivo ed eventuali modifiche possono essere proposte al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le suddette informazioni ed eventuali altre necessarie da fornire all'OdV sono organizzate nella Tabella "Flusso informativo verso l'OdV" che è inviata a tutte le sedi in modo che ne siano a conoscenza e possano adempiervi.

4 LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

4.1 Informazioni generali

Formazione e comunicazione sono due aspetti fondamentali individuati dal Decreto 231 per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo.

Ai fini di una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, tali documenti sono affissi nella bacheca aziendale e sono resi disponibili a tutti i Destinatari, attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale.

Il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del Modello deve essere competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati.

Quindi Ecolle S.c.a.r.l.:

- ✓ assicura la competenza necessaria per il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del MODELLO;
- ✓ ove applicabile, fornisce formazione-addestramento o intraprende altre azioni per acquisire la necessaria competenza;
- ✓ valuta l'efficacia delle azioni di formazione intraprese;
- ✓ assicura che il proprio personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle sue attività e di come esse contribuiscano a conseguire gli obiettivi del MODELLO; a tal scopo, oltre che con le procedure di valutazione dell'efficacia della formazione, tale consapevolezza la si può dedurre dalle attività di audit periodico);

- ✓ mantiene appropriate registrazioni dell'istruzione, della formazione-addestramento, delle abilità e dell'esperienza.

4.2 Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori

Ecole considera la formazione un aspetto fondamentale per la crescita dei propri collaboratori. L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e delle mansioni loro conferiti.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e mansioni loro conferiti.

In particolare, il piano formativo si differenzia in:

- ✓ formazione generale di tutto il personale della Società;
- ✓ formazione specifica del personale operante nelle aree a rischio.

FORMAZIONE GENERALE DI TUTTO IL PERSONALE

L'attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenuti rivolti alla comprensione:

- o del Codice Etico;
- o dei principali elementi del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- o dell'attenzione e sensibilità poste da Ecole in merito a questioni etiche ed alla tutela dei dipendenti.

Il programma iniziale di formazione generale del personale all'atto dell'adozione del Modello viene così disciplinato:

- o nozioni di carattere generale sul D.Lgs. 231/01;
- o fattispecie di reato previste dal Decreto, soggetti che possono commettere i reati presupposto di responsabilità in capo all'Ente e relative sanzioni;
- o i criteri di imputazione della responsabilità 231 e i fattori "esimenti";
- o cos'è e cosa s'intende per Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- o cos'è e cosa s'intende per Codice Etico;
- o cos'è e quali compiti e poteri ha l'Organismo di Vigilanza;
- o flussi di informazione ed obblighi di comunicazione di eventuali violazioni del Modello all'Organismo di Vigilanza;
- o sistema sanzionatorio correlato alle violazioni del Modello.

FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE OPERANTE NELLE AREE A RISCHIO

Successivamente alla prima formazione generale, rivolta a tutto il personale di Ecolè, viene effettuata una formazione specifica rivolta esclusivamente al personale operante nelle aree a rischio individuate dal documento di *risk assessment*.

Tale formazione specifica è diretta a:

- illustrare la mappatura dei rischi;
- definire le specifiche criticità di ogni area;
- illustrare le procedure di adeguamento adottate dalla Società per neutralizzare i rischi specifici.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello, in particolare l'Organismo di Vigilanza promuove programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.3 Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili

Ecolè S.c.a.r.l. comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori identificati come sensibili a seguito dell'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001 mediante inserimento di un'apposita informativa nei documenti contrattuali con rinvio al Codice Etico reso disponibile sul sito della Società. Tra questi fornitori si considerano, a titolo non esaustivo, eventuali consulenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in materia di tutela dei dati personali, in materia informatica, in materia amministrativa/contabile.

Per questi fornitori, nei documenti contrattuali, sono previste clausole di conoscenza ed accettazione dei principi contenuti nei documenti sopra citati e di rescissione in caso di violazione.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare (o sistema sanzionatorio) identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per Ecolè S.c.a.r.l. di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti, organi direttivi e collaboratori e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il sistema disciplinare copre anche l'organizzazione predisposta a presidio della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e si applica a coloro che fanno parte della citata organizzazione, quali ad esempio: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc. Per la descrizione di quanto previsto in merito, si rinvia al "Parte Speciale: reati contro la vita e l'incolumità individuale" del Modello.

Violazioni da parte di soggetti apicali

Le norme ed i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di Ecol, una posizione "apicale".

A norma dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.

In tale contesto, assumono rilevanza, *in primis*, la posizione del Presidente, del Direttore, nonché quella dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Ecol.

Ecol adotta l'azione e/o il provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla revoca dell'incarico nei casi più gravi in relazione a possibili violazioni delle norme del Modello, indicate a titolo esemplificativo nella tabella che segue.

Le violazioni del presente Modello commesse con dolo dai soggetti in posizione apicale determinano, in ogni caso, la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto di natura economica.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo, sono da considerarsi "apicali" anche le figure dei componenti del Comitato di Indirizzo e Coordinamento ed i Responsabili di Area. Per tali soggetti, le inosservanze al Codice Etico, al presente Modello ed ai connessi protocolli, costituisce lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società, nonché violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ., determinando l'esercizio da parte di Ecol dell'azione e/o del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione – nei casi più gravi - del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria.

Violazioni da parte di soggetti "sottoposti" ed esterni (personale dipendente, collaboratori, outsourcers).

Le violazioni del Codice Etico, del presente Modello o dei connessi protocolli da parte del personale dipendente di Ecol, collaboratori o outsourcers, comportano l'esercizio da parte di Ecol dell'azione e/o del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge e/o di CCNL, nei casi più gravi.

I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della Legge n. 300/70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite, nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

Il presente Sistema disciplinare si applica, previo inserimento di apposite clausole nei relativi contratti, a tutti i soggetti – anche diversi dal personale inquadrato in organico -

che sono comunque tenuti al rispetto del Codice Etico, del Modello e dei connessi protocolli in virtù della funzione svolta per conto di Ecolè, indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata.

Nell'ambito di tale categoria rientrano:

- o tutti coloro che intrattengono con Ecolè un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto o i consulenti);
- o i procuratori, i consulenti ed ogni altro soggetto che operi in nome e per conto di Ecolè.

L'applicazione delle relative sanzioni ha luogo sulla base dei criteri di proporzionalità e secondo la graduazione specificata nella tabella di cui al paragrafo seguente.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti ad Ecolè, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Tabella delle infrazioni "231" e criteri di commisurazione delle sanzioni

Ecolè ha individuato, qui di seguito, alcune tipologie di infrazioni al sistema 231 alle quali sono associate sanzioni, mutuata dai CCNL applicati dall'Ente, irrogabili, con le dovute peculiarità e graduazioni, nei confronti di tutti i destinatari del presente Modello.

Tabella delle infrazioni 231	
Tipologie di condotta dei soggetti "apicali"	Possibili sanzioni
1. Inosservanza dei protocolli e procedure di formazione delle decisioni dell'Organo Dirigente (Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione, AD, Direttore, Componenti CIC, Responsabili di Area).	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo sospensione
2. Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo sospensione
3. Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie reato presupposto.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo sospensione
4. Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto.	Richiamo e intimazione a conformarsi

Tabella delle infrazioni 231	
Tipologie di condotta dei soggetti "apicali"	Possibili sanzioni
5. Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione nelle ipotesi più gravi Revoca / licenziamento se si realizza il reato presupposto
6. Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione nelle ipotesi più gravi Revoca / licenziamento se si realizza il reato presupposto
7. Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'O.d.V., impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo la sospensione
8. Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Richiamo ed intimazione a conformarsi Sospensione Revoca / licenziamento nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
9. Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli, del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento.	Sospensione Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo la sospensione
10. Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse da altri soggetti apicali.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo la sospensione
11. Omessa valutazione e mancata presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'O.d.V. nelle attività di competenza di soggetti apicali.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo la sospensione
12. Mancato rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Tabella delle infrazioni 231	
Tipologie di condotta dei soggetti "apicali"	Possibili sanzioni
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione di ipotesi di reato previsti dal Modello.	Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo la sospensione
13. Omessa irrogazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca / licenziamento in caso di recidiva dopo la sospensione

Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati	Possibili sanzioni
1. Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative.	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
2. Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto.	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
3. Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto.	Rimprovero scritto Multa
4. Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche.	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso

Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati	Possibili sanzioni
	Licenziamento senza preavviso
5. Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche.	Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso Licenziamento senza preavviso Nei casi più lievi: Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi
6. Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'O.d.V., impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli.	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata
7. Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
8. Violazioni plurime, ingiustificate e reiterate dei protocolli, del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento.	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso se reiterazione prosegue dopo precedente sanzione
9. Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali.	Rimprovero scritto Multa
10. Omessa informativa all'O.d.V. di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.	Rimprovero scritto Multa
12. Mancato rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione di ipotesi di reato previsti dal Modello.	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto

Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati	Possibili sanzioni
13. Omessa irrogazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad altra funzione/compiti operativi Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto

Tipologie di condotta dei soggetti esterni (outsourcers, consulenti, ecc.)	Possibili sanzioni
1. Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal Modello 231 per l'attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative	Richiamo e intimazione a conformarsi Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva, dopo la irrogazione della penale.
2. Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto	Richiamo e intimazione a conformarsi Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva, dopo la irrogazione della penale.
3. Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie di reato presupposto	Richiamo ed intimazione a conformarsi
4. Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Richiamo e intimazione a conformarsi Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
5. Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi
6. Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'O.d.V., impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla	Richiamo ed intimazione a conformarsi Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è reiterata

Tipologie di condotta dei soggetti esterni (outsourcers, consulenti, ecc.)	Possibili sanzioni
documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli	
7. Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto.
8. Violazioni plurime, ingiustificate e reiterate dei protocolli, del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento	Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva dopo la irrogazione della penale
9. Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse nel rapporto in atto, da qualsiasi soggetto	Richiamo e intimazione a conformarsi Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
10. Omessa osservanza dell'obbligo di fornire informazioni all'O.d.V. su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio di reato presupposto	Richiamo e intimazione a conformarsi Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate

La sanzione adottata deve essere, in ogni caso, commisurata all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti parametri:

livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
eventuale sussistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
intenzionalità del suo comportamento e gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui Ecole può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Modello di ECOLE S.c.a.r.l. è stato elaborato sulla base di varia documentazione esterna (linee guida di associazioni di categoria, normative regionali, etc.) e interna all'Ente. L'applicazione a Ecole S.c.a.r.l. di principi e regole contenuti in tale documentazione è avvenuta tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla stessa, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione. L'elenco dei riferimenti è così articolato:

✓ UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità";

- ✓ ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary;
- ✓ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
- ✓ Linea Guida Confindustria;
- ✓ Regolamenti interni e Statuto di Ecole;
- ✓ DGR 23/12/2009 n°8/10882 Regione Lombardia;
- ✓ DGR 08/06/2010 n° 5808 Regione Lombardia;
- ✓ Regione Lombardia D.D. 18/05/2012 "Linee Guida per gli Organismi di Vigilanza";
- ✓ Codice Etico di Ecole del 28.03.2018;
- ✓ Ogni altro riferimento normativo citato nel presente documento.

7 AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Poiché il contesto e l'ambito normativo sono in continua evoluzione, anche l'esposizione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura deve essere periodicamente aggiornata. Negli aggiornamenti è opportuno tenere conto di fattori dinamici quali ad esempio:

- l'introduzione di nuove regole e normative con effetti sulla operatività di Ecole S.c.a.r.l.;
- variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo e ai sistemi di deleghe e di procure.

Il Modello ed i suoi allegati sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Aggiornamenti, modifiche, integrazioni e variazioni a questo documento ed ai suoi allegati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione direttamente, previo parere dell'OdV, o su proposta stessa dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto organizzativo di Ecole S.c.a.r.l., tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza; deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Per rendere più flessibile e tempestivo il processo di aggiornamento del Modello è inteso, come dianzi indicato, che modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Si intendendo «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Qualora si presentasse la necessità di apportare tempestivi aggiornamenti non sostanziali (vedi sopra) al Modello (es. variazione dell'organigramma, nuove procedure), queste potranno essere approvati dal Direttore Generale. L'elenco degli aggiornamenti, con relative motivazioni, sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione utile e da questo approvate o eventualmente integrate / modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia gli aggiornamenti nel frattempo adottati.

Parte speciale

8 PARTE SPECIALE: PREMESSA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, la Società Consortile Ecole a r.l., attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto stesso.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati la Società Consortile Ecole a r.l. ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate nelle relative parti speciali in un documento denominato "Mappa dei rischi".

La parte speciale è stata elaborata tenendo conto della struttura e della natura delle attività svolte dalla Società Consortile Ecole a r.l. , nonché della dimensione della sua organizzazione. In considerazione di tali parametri, la Società ha sviluppato parti speciali dettagliate per i seguenti articoli del D.Lgs. 231/2001:

- artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione)
- art. 25-ter (Reati societari e corruzione tra privati)
- art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

in considerazione del fatto che la Società è caratterizzata da rapporti continuativi di natura commerciale con la P.A. (formazione finanziata) e con soggetti privati (gestione dei servizi di supporto alla formazione) nell'ambito dei quali i reati di cui sopra hanno una potenziale maggiore probabilità di manifestarsi.

Invece per i reati compresi negli articoli del D.Lgs. 231/2001 di seguito elencati, Ecole S.c.a.r.l. ha sviluppato una parte speciale denominata "Altri reati" in quanto solo alcuni dei numerosi reati elencati nei singoli articoli sono ad essa applicabili perchè la società non opera nei settori a cui tali articoli si riferiscono in modo specifico (es. reati informatici - società che sviluppano e commercializzano software e dispositivi informatici, reati sicurezza & ambiente - società manifatturiere, reati di riciclaggio - società finanziarie e banche, etc.). Anche se raggruppati non significa che queste fattispecie di reato abbiano minore rilevanza per la Società; prevenzione e contrasto sono comunque assicurati dai principi e presidi di controllo generali e specifici contenuti nei vari protocolli e procedure aziendali nonché nel Codice Etico:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) e art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali);
- art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio);
- art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale);
- art. 25-septies (Delitti in materia di igiene e sicurezza del lavoro)
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25-undecies (Reati ambientali);
- art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

9. PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito viene fornita una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 (*"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"* e *"Concussione e corruzione"*), nonché delle astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c p)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per ECOLE o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'. sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Traffico influenze illecite (art.346 bis c.p.)

Per completezza va analizzata un'ulteriore novità della riforma, in particolare l'introduzione della nuova fattispecie di "traffico di influenze illecite", di cui all'art. 346 bis c.p. La norma sanziona con la reclusione da uno a tre anni chi "fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319, 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o un altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio".

È quindi incriminato il comportamento di chi, dietro remunerazione, funga da mediatore tra un privato ed un pubblico ufficiale, sfruttando il particolare rapporto che lo lega a quest'ultimo. Tale norma sembra orientata a prevenire la successiva realizzazione di fatti corruttivi, intervenendo in un momento immediatamente precedente al compimento degli stessi.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Fattispecie di reato improbabili o non applicabili

Rispetto ai reati attualmente inseriti tra quelli che implicano la responsabilità amministrativa della società, sono di improbabile accadimento o non applicabili:

- Le tipologie di reati societari applicabili alle società quotate o che emettono titoli al pubblico;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Delitti contro l'industria e commercio
- Terrorismo, reati contro l'ordine pubblico;
- Reati contro la personalità individuale;
- Market abuse;
- Razzismo e xenofobia;

- Reati in materia di frodi sportive;
- Reati contro la sicurezza cibernetica nazionale.
- Reati di contrabbando

9.1 PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

Come indicato al p.to 1.4 della Parte Generale (di seguito riportata)

Gruppo I

Processi ed attività sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (truffa, corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari, alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri)

- rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e fondi interprofessionali;
- gestione (progettazione, conduzione, eventuale rendicontazione, fatturazione, riscossione) di prestazioni di servizi di formazione e al lavoro finanziate da soggetti pubblici;
- ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti locali, dall'Unione Europea: per attività anche non direttamente collegate all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro;
- ispezioni e predisposizione di documentazione specifica su richiesta della Pubblica Amministrazione;
- contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- cause civili e penali che prevedono il ricorso alla magistratura ordinaria;
- collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
- adempimenti amministrativi.
- traffico di influenze illecite;

****N.B.:** I punti che precedono indicano processi e attività nel cui ambito possono potenzialmente verificarsi uno o più reati "231" oggetto della presente parte speciale. La loro eventuale realizzazione è favorita, supportata e alimentata dalle cosiddette "attività strumentali" generalmente appartenenti ai "cicli" aziendali attivo, passivo e finanziario. Tali attività e relative modalità di attuazione, sono dettagliatamente indicate nella Mappa / Database rischi allegati al presente Modello (allegato n.3).

sono stati individuati i processi sensibili nell'ambito dei quali possono essere realizzati reati nei confronti della P.A.. Sono sostanzialmente riferibili alle aree di attività di Ecole S.c.a.r.l. di seguito riportate.

9.1.1 Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e Fondi interprofessionali

PROCESSO

I processi relativi ai rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e Fondi interprofessionali alimentano la parte preponderante dei ricavi di vendita registrati nella apposita sezione del conto economico. Sono generati sia dal rapporto **diretto** con i Fondi Interprofessionali dai quali Ecole S.c.a.r.l. riceve una erogazione ("**Conto di sistema**") a seguito di aggiudicazione del bando di gara al quale ha partecipato, sia dal rapporto **indiretto** con i Fondi Interprofessionali ("**Conto formazione**") quando Ecole S.c.a.r.l. opera in qualità di consulente a supporto del cliente che richiede a detti Fondi (in tutto o in parte) la propria quota accantonata per spese di formazione professionale.

Dalla diversità del rapporto (diretto e indiretto) discende una duplice natura della fattispecie di reato potenziale per Ecole S.c.a.r.l. in quanto, essendo i compensi per servizi provenienti dall'INPS, le erogazioni dirette a Ecole S.c.a.r.l. configurerebbero ipotesi di corruzione / truffa mentre quelli erogati dai Fondi ai clienti di Ecole S.c.a.r.l. configurerebbero per Ecole S.c.a.r.l. anche la fattispecie di reato associativo / in concorso con i reati commessi dal cliente.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- rapporti con il soggetto pubblico per la stipulazione della convenzione/dell'atto di adesione con eventuale negoziazione di specifiche tecniche e di clausole contrattuali;
- predisposizione della documentazione di supporto alla convenzione/all'atto di adesione;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione, dei servizi al lavoro o di eventuali altri specifici progetti, redazione di elenchi dei partecipanti/utenti dei servizi al lavoro (identificazione e frequenza ai corsi/servizi) e trasmissione dei dati al soggetto pubblico, eventuale rendicontazione al soggetto pubblico / incasso delle "doti" o dei finanziamenti;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di contabilità per "commessa";
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico durante la realizzazione delle attività, compresi ispezioni/accertamenti.

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO

Le varie attività di seguito elencate si svolgono in maggior misura presso la sede operativa di Cinisello Balsamo (in particolare tutte le funzioni amministrative e di coordinamento funzionale) e presso le sedi locali (soprattutto attività di gestione operativa della realizzazione dei corsi di formazione e di rapporto con i clienti):

- rapporti con il soggetto pubblico per la stipulazione della convenzioni/ contratti è responsabilità dei soggetti a cui sono stati attribuiti i necessari poteri;
- predisposizione di eventuale documentazione di supporto alla convenzione/atto di adesione è responsabilità della funzione Programmazione e Pianificazione offerta/servizi della sede operativa di Cinisello Balsamo con cui collabora il personale che si occupa della progettazione nelle sedi, se necessario;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione e dei servizi al lavoro o di eventuali altri specifici progetti, redazione di elenchi dei partecipanti (identificazione e frequenza ai corsi) e trasmissione dei dati al soggetto pubblico, è responsabilità delle Segreterie Didattiche delle sedi operative e dell'Ufficio Controllo di Gestione;
- rendicontazione / incasso dei finanziamenti e rapporti con l'Ente finanziatore è responsabilità degli Uffici Amministrazione e Controllo Gestione della sede operativa di Cinisello Balsamo sulla base delle informazioni trasmesse dalle varie sedi;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di contabilità per "commessa" è responsabilità del Ufficio Controllo Gestione;
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico durante la realizzazione delle attività, compresi ispezioni/accertamenti è responsabilità del Direttore di sede con cui collabora il responsabile della Funzione Compliance.

REATI INTEGRABILI

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- e. Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)
- g. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- h. Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

9.1.2 Contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali, dall'Unione Europea.

PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare;
- predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- eventuale approvazione della richiesta ed emanazione del provvedimento di concessione o stipula del contratto/atto di adesione;
- attuazione del piano ed eventuale rendicontazione dei costi di progetto;
- acquisizione e gestione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo);
- liquidazione dei soggetti partecipanti;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare è responsabilità dell'Ufficio Pianificazione e Controllo dei Progetti Finanziati della sede operativa di Cinisello Balsamo; la decisione di partecipare è del Direttore Generale; per iniziative significative è richiesta anche un'approvazione del Comitato di Indirizzo e Coordinamento, che, comunque, prende visione di tutte le decisioni prese;
- predisposizione della documentazione relativa alla richiesta/istruttoria è responsabilità degli uffici Pianificazione e Controllo dei Progetti Finanziati e Controllo Gestione della sede operativa di Cinisello Balsamo, che, ove necessario, coinvolgono le sedi operative per l'acquisizione di informazioni/documenti;
- approvazione della documentazione prima dell'invio: Direttore generale;
- eventuale approvazione della richiesta ed emanazione del provvedimento di concessione o stipula del contratto/atto di adesione è responsabilità dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- attuazione del piano è responsabilità dei Referenti di area territoriale e dei responsabili delle sedi operative; la rendicontazione dei costi di progetto è responsabilità dei responsabili delle sedi operative con la collaborazione degli Uffici Amministrazione e Controllo Gestione;
- acquisizione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo) è responsabilità del Direttore Generale, con cui collabora l'Amministrazione della sede operativa di Cinisello Balsamo;
- liquidazione dei soggetti partecipanti (quando ECOLE S.c.a.r.l. è il "capofila"): è responsabilità del Direttore Generale;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore: è responsabilità delle sedi in cui avviene l'ispezione con la collaborazione/supporto della Funzione Compliance.

REATI INTEGRABILI

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- e. Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)
- g. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

9.1.3 Adempimenti fiscali/tributari**PROCESSO**

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalla legge in relazione agli adempimenti fiscali e tributari, accertamenti fiscali e relative ispezioni, nonché rappresentanza della società consortile ECOLE a r.l. presso qualsiasi organo tributario amministrativo e giurisdizionale.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- verifica degli importi da versare (sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte);
- approvazione delle deleghe di pagamento;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- invio (prevalentemente telematico) delle dichiarazioni;
- visite ispettive (eventuali).

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- predisposizione della dichiarazione dei redditi e determinazione dell'imponibile tassabile è responsabilità del consulente fiscale sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione della sede operativa di Cinisello Balsamo; a quest'ultima i dati sono forniti dalla Segreteria Amministrativa delle sedi;
- invio telematico della dichiarazione dei redditi è del responsabilità consulente fiscale (intermediario) con firma dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- calcolo, predisposizione e versamento delle dichiarazioni IVA è responsabilità del consulente fiscale, con cui collabora l'Amministrazione della sede operativa di Cinisello Balsamo;
- versamento delle ritenute d'acconto è responsabilità dell'Amministrazione delle sedi operative di Cinisello Balsamo, sulla base delle informazioni giunte dalle Segreterie Amministrative delle altre sedi.

REATI INTEGRABILI

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- d. Vedi Parte Speciale 10 bis (Reati tributari)

9.1.4 Adempimenti previdenziali e assistenziali**PROCESSO**

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali ed assicurativi del personale dipendente e dei collaboratori, nonché la relativa disciplina sanzionatoria.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione degli importi da versare (sulla base delle retribuzioni e dei compensi) e predisposizione delle dichiarazioni prescritte dalla legge (DM10, F24, ecc.);
- approvazione delle dichiarazioni per gli Enti;
- invio (prevalentemente telematico) dei moduli e versamento dei relativi importi;
- visite ispettive (eventuali).

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- determinazione degli importi da versare: è responsabilità del consulente del lavoro;
- approvazione delle dichiarazioni per gli enti: è responsabilità del Direttore generale;
- versamento dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta: è responsabilità dell'Amministrazione sede operativa di Cinisello Balsamo;
- predisposizione della documentazione di supporto per l'attività di cui sopra e invio dei documenti: è responsabilità del consulente del lavoro;
- in caso di visite ispettive, è responsabile di presenziare il Direttore Generale, con cui collabora l'Amministrazione della sede operativa di Cinisello Balsamo.

REATI INTEGRABILI

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

9.1.5 Accredimento regionale

PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per ottenere l'Accreditamento da parte della Regione Lombardia o altri soggetti accreditanti, in conformità alle prescrizioni dagli stessi emanate.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle delibere del soggetto accreditante;
- verifica delle prescrizioni contenute e delle eventuali necessità di acquisizione/predisposizione di documenti o di acquisizione di requisiti non disponibili da parte di ECOLE S.c.a.r.l.;
- verifica finale del possesso di tutti i requisiti;
- trasmissione telematica o cartacea della documentazione al soggetto accreditante;
- ottenimento dell'accREDITamento;
- eventuali ispezioni dell'Ente accreditante;
- mantenimento dei requisiti essenziali per l'accREDITamento ed eventuale adeguamento a nuovi requisiti.

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- acquisizione delle delibere del soggetto accreditante: spetta al Responsabile qualità e accreditamento di Ecolle S.c.a.r.l. con cui collaborano i Responsabili delle sedi operative;
- verifica dei requisiti richiesti dall'ente accreditante e della eventuale necessità di acquisirne altri al momento non disponibili da parte di ECOLLE S.c.a.r.l.: spetta al Responsabile qualità e accreditamento di Ecolle S.c.a.r.l. con cui collaborano i Responsabili delle sedi operative;
- acquisizione requisiti: spetta al Responsabile qualità e accreditamento di Ecolle S.c.a.r.l. con cui collaborano i Responsabili delle sedi operative;
- verifica finale del possesso di tutti i requisiti: spetta al Responsabile qualità e accreditamento di Ecolle S.c.a.r.l.;
- trasmissione telematica o cartacea della documentazione al soggetto accreditante: è responsabilità dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- eventuali ispezioni dell'ente accreditante: spetta al Responsabile qualità e accreditamento di Ecolle S.c.a.r.l. con cui collaborano i Responsabili delle sedi operative;
- mantenimento dei requisiti essenziali per l'accREDITamento ed eventuale adeguamento a nuovi requisiti: spetta al Responsabile qualità e accREDITamento di Ecolle S.c.a.r.l. con cui collaborano i Responsabili delle sedi operative.

REATI INTEGRABILI

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- d. Truffa aggravata (art. 640 comma 2 c.p.)

9.1.6 AccredITamento regionale Provider ECM

PROCESSO

Oltre ai passaggi previsti per ottenere e mantenere l'accREDITamento come già indicato nel precedente paragrafo 9.1.5, Ecolle S.c.a.r.l. (Processo e Soggetti attivi del processo), sono peculiari di questa area di business che la porta ad assumere, separatamente o in maniera congiunta, ruoli di Provider ECM, segreteria di altri provider, organizzatore di eventi, fornitore di servizi ad associazioni scientifiche, agenzia viaggi ed editore scientifico. Inoltre queste attività comportano spesso anche la responsabilità di connettere soggetti pubblici e privati per i quali Ecolle scarl costituisce il tramite sia delle relazioni che dei flussi economici tra essi intercorrenti.

In questa situazione è importante garantire la trasparenza amministrativa e contabile necessaria per fornire dimostrazione a terzi (clienti, enti regolatori, organismi di vigilanza e controllo, autorità giudiziaria, etc) che a vario titolo possono richiedere a Ecolle scarl prospetti, documenti, estratti di movimenti contabili e finanziari, etc.. Di particolare rilevanza la dimostrazione della liceità e congruità dei flussi finanziari che transitano tramite Ecolle scarl tra soggetti privati e soggetti pubblici nell'area "salute" spesso destinataria di interventi giudiziari per inchieste che scaturiscono da ipotesi di corruzione di pubblici ufficiali e/o di truffa ai danni dello Stato.

A questo proposito Ecolle scarl ha creato e continua a rafforzare e migliorare sistemi amministrativi e contabili in grado di:

- Predisporre preventivi accurati sulla base di tariffe / costi standard

- Predisporre consuntivi accurati con evidenza degli scostamenti rispetto al preventivo e relative motivazioni
- Assicurare la tracciabilità della voci di costo / ricavo dei consuntivi fino al documento contabile relativo (fattura, addebito interno, etc.)
- Predisporre situazioni extra-contabili per commessa / progetto
- Predisporre "griglie" standardizzate per la definizione dei compensi ai soggetti fornitori di servizi (relatori, consulenti)

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Particolarmente importante in quest'area è ottemperare a:

- una chiara identificazione dei soggetti aziendali cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso il Ministero e gli organi ad esso collegati e la responsabilità di sviluppare e mantenere relazioni per ottenere informazioni e monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche della Società;
- una chiara definizione nella procura aziendale e nella job description di tali soggetti aziendali, dell'oggetto e dei limiti del potere di rappresentanza della Società;
- comunicazione preventiva alla Direzione da parte di tali soggetti delle situazioni e dei motivi di contatto con il Ministero della Salute e gli organi ad esso collegati;
- reporting al management aziendale su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso il Ministero della Salute.

REATI INTEGRABILI

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- d. Truffa aggravata (art. 640 comma 2 c.p.)
- e. Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)

Reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buona andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

9.2 PRINCIPI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO ESISTENTI PER IL CONTRASTO AI REATI

Ecole S.c.a.r.l. si è così strutturata per adempiere a quanto indicato nell'oggetto del presente paragrafo:

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 2.11, 3.7, 3.8, 3.9 del Codice Etico.

Per la specifica attività qui considerata, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali che si intendono estesi anche a eventuali terzi fiduciari.

a. Devono essere osservate le regole espresse nel Codice Etico con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Società;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere autorizzazioni / concessioni / certificazioni da parte di enti pubblici, anche comunitari;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di Ecole S.c.a.r.l.
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane o comunitarie, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. Ecole S.c.a.r.l. dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

c. Tutte le azioni e le operazioni vengono adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

d. Ecole S.c.a.r.l. generalmente non effettua spese di rappresentanza diverse da quelle istituzionali per la promozione del proprio nome e attività. Altre spese di rappresentanza, più commercialmente mirate e finalizzate, potrebbero configurare una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, si potrebbe commettere il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti per ottenerne

favori. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività.

Ai soli fini di cui al presente Modello Organizzativo la «delega» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «procura» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

Ai Responsabili cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con le necessità dell'attività;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti, nei limiti segnati dalle regole che disciplinano l'. e dalle norme del diritto civile.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega;
- le procure individuino e delimitino i poteri conferiti;

SISTEMA DEI PROTOCOLLI

Ai processi / attività descritte nella presente parte speciale si applicano:

General Policies

- ✓ **PRO GS 01 - Policy aziendale omaggistica**
- ✓ **PRO GS 02 - Policy aziendale controlli in itinere**
- ✓ **PRO GS 03 Travel policy**
- ✓ **PRO GS 04 Policy firma elettronica**
- ✓ **PRO GS 05 Policy inserimento nuovi collaboratori**
- ✓ **PRO GS 06 Communication Policy**

Procedure amministrative

- ✓ PRD_01 attività a bando
- ✓ PRD_02 servizi al lavoro
- ✓ PRD_03 controllo economico contabilità e adempimenti
- ✓ PRD_05 rendicontazione
- ✓ PRD_07 attività di assistenza alle imprese per l'utilizzo di fondi per la formazione
- ✓ PRD_08 erogazione di corsi a catalogo Area Sicurezza
- ✓ PRD_09 Gestione attività in ambito sanitario
- ✓ PRD_10 Acquisti

SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di **controllo generale** si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispose la documentazione e chi la presenta alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità degli atti;
- svolgimento, se fattibile, delle trattative/ gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di almeno due soggetti di cui uno con funzioni di supervisore;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

Il sistema di **controllo specifico**, in particolare per quanto riguarda progetti finanziati da enti pubblici prevede l'esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

- predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione;
- presentazione della richiesta di finanziamento;
- definizione, per ogni progetto, delle regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
- collaudo delle realizzazioni o certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
- predisposizione dei rendiconti dei costi;
- riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative.

Il sistema di **controllo specifico**, in particolare per quanto riguarda l'attività di Provider ECM prevede l'esistenza di presidi di controllo operanti nelle seguenti fasi/attività:

Stipulazione ed esecuzione di contratti di consulenza e collaborazione con operatori sanitari e "opinion leaders" vincolati da rapporti di varia natura con la Pubblica Amministrazione.

Ecole scarl gestisce direttamente, in qualità di Provider ECM, o indirettamente, in qualità di Segreteria Organizzativa di eventi / congressi, flussi finanziari propri o per conto di altri partners verso operatori sanitari / opinion leader dianzi citati; è importante procedere come segue:

- formalizzazione del 'razionale scientifico' al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza ed i criteri di scelta del consulente/opinion leader. In particolare, l'aspetto decisionale delle iniziative in esame è riservato esclusivamente ai vertici operativi aziendali e il consulente/opinion leader deve essere soggetto di comprovata affidabilità e di levatura nazionale;
- adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere al consulente;
- inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato da Ecole scarl, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte del supervisore del soggetto che la attiva e da parte del Responsabile Scientifico, per gli aspetti scientifici;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità scientifica di quanto prodotto;
- evidenza documentale relativa all'ottenimento, da parte del consulente o opinion leader, dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le modalità di cui al punto precedente, il contratto è stipulato direttamente con l'Ente di appartenenza del consulente o opinion leader;
- in relazione al medesimo consulente od opinion leader non possono essere stipulati contratti che prevedano compensi superiori a complessivi per ogni anno a un massimale previsto da una griglia di compensi predefinita.
- la procedura di pagamento segue lo specifico protocollo adottato da Ecole scarl;

Gestione congressi / convegni / seminari.

La responsabilità di Ecole scarl nella gestione è in funzione delle tipologie, dell'oggetto dell'evento, delle finalità e del settore di appartenenza delle società / soggetti partecipanti. In particolare il settore richiede:

- definizione di regole stringenti da rispettare nell'organizzazione dell'evento, relativamente a località, sede congressuale prescelta, durata dell'ospitalità, attinenza target operatori sanitari invitati, argomento trattato, partecipazione di operatori sanitari stranieri, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli normativi ed evitare il cd. 'turismo congressuale'; in particolare, in linea con quanto stabilito dai codici delle varie associazioni di categoria.
- selezione dei fornitori effettuata da due soggetti aziendali distinti (per la parte scientifica il Responsabile Scientifico e per la parte logistica il richiedente del meeting) ed in base a criteri definiti a priori; in particolare, l'approvazione del relatore è effettuata dal Responsabile Scientifico
- evidenza documentale del processo di gara/selezione dei fornitori utilizzati, al fine di garantire la trasparenza dell'assegnazione dell'incarico;
- inserimento nel contratto con i provider/fornitori della clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato da Ecole scarl, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- necessità di autorizzazione formale di eventuali spese extra (rispetto al preventivo approvato) sostenute nel corso dell'iniziativa congressuale e controlli delle spese a consuntivo al fine di portare all'attenzione del Management eventuali scostamenti

- rilevanti rispetto al preventivo, che possano falsare i criteri di aggiudicazione della gara;
- evidenza documentale del pagamento del medico/relatore;
 - omogeneità dei compensi agli operatori sanitari/relatori in relazione al medesimo evento;
 - previsione di un compenso massimo corrisposto ai singoli operatori sanitari/relatori non superiore a quello previsto dalla griglia dei compensi predefinita..
 - evidenza documentale del contratto con i Provider ECM in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti

SISTEMA DISCIPLINARE / SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello.

9.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione (oltre a quelli già indicati nella parte generale del Modello) sono i seguenti:

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Responsabili delle Funzioni interessate al rilascio di autorizzazioni/assegnazioni/accreditamento da parte della Pubblica Amministrazione devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue (oltre alle informazioni che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

1. elenco provvedimenti ottenuti/ rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
2. informativa sui controlli svolti da parte degli organi di controllo in materia.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza accede, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verifica:

- il procedimento seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

L'Organismo di Vigilanza comunque mantiene una tabella / schema che riporta i vari elementi (documenti, informazioni, etc.) che devono essere forniti allo stesso con l'indicazione della modalità e frequenza di comunicazione.

10 – PARTE SPECIALE: REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati dall'articolo 25-ter del Decreto Legislativo.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati societari è di natura esclusivamente pecuniaria; ulteriori sanzioni, interdittive, sono invece previste per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati per i quali il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha previsto questo intervento sul testo del **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo:

«per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

La Legge n. 262/2005 ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie all'Ente previste dall'originario art. 25 ter del Decreto Legislativo. La Legge n.69/2015 ha modificato i cd reati di "falso in bilancio" introducendo anche la nuova fattispecie di reato di "lieve entità".

Per quanto riguarda i reati societari potenzialmente realizzabili occorre rilevare che Ecol S.c.a.r.l. è, come recitano l'atto costitutivo e lo statuto, **società consortile a responsabilità limitata** soggetta agli articoli dal 2602 al 2615 ter C.C. avendo come oggetto sociale quello tipico del consorzio. Le società consortili sono altresì regolamentate dalle norme previste per il tipo di società scelto (nello specifico Società Consortile a Responsabilità Limitata). La precisazione è rilevante in quanto Il Consorzio e la **Società Consortile** perseguono il medesimo scopo, ma ad esse si applica una disciplina civilistica parzialmente diversa. Il codice civile, infatti, detta norme specifiche per il Consorzio, non per la **Società Consortile**. Per quest'ultima non è agevole stabilire quale sia l'esatta disciplina applicabile, in quanto vengono a trovarsi in conflitto due diverse esigenze. Da un lato, la necessità di avere una disciplina conforme allo scopo perseguito dai consorziati; dall'altro, l'esigenza di rispettare le regole tipiche della società commerciale prescelta. La società consortile è una fattispecie tipica, ma al riconoscimento legislativo non si accompagna una disciplina specifica. Alla società consortile si applica quindi, a causa del rinvio implicito alla disposizione dell'art. 2615-ter, la disciplina del tipo di società prescelto dalle parti, mentre si deve escludere l'applicabilità delle norme previste per i consorzi.

Pur non essendo la materia fiscale di interesse diretto del D.lgs. 231/2001, è comunque opportuno evidenziare gli aspetti fiscali agevolativi per le società consortili. Il Legislatore ha, infatti, previsto l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali per la **società consortile**, con l'introduzione della **Legge n. 240/1981** "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste". Vediamo le principali agevolazioni:

- **Articolo 1 (Ambito soggettivo delle provvidenze)** – L'articolo circoscrive l'efficacia della legge ai consorzi e società consortili aventi determinate caratteristiche: deve trattarsi di consorzi tra piccole e medie imprese che operino nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione

e la commercializzazione dei prodotti delle consorziate o di consorzi artigiani di cui alla Legge n. 860/1956, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

- **Articolo 4 (Distribuzione di utili)** – L'articolo in commento dispone che: *"I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto"*. Il divieto di distribuzione di utili "sotto qualsiasi forma", riguarda sia gli utili realizzati verso terzi, sia l'eccedenza di contributi versati dalle imprese consorziate (cioè l'avanzo di gestione);
- **Articolo 7 (Utili da reinvestire)** – L'articolo prevede che: *"Gli eventuali utili dei consorzi e della **società consortile** di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio"*. L'intento della norma è quello di veicolare gli utili, a qualunque titolo realizzati, verso forme di potenziamento dell'istituto consortile, individuate in investimenti fissi o in iniziative rientranti nell'oggetto sociale. In pratica, se gli utili vengono reinvestiti entro il periodo stabilito, il regime, provvisorio, di non imponibilità si tramuta in regime definitivo; se gli utili, invece, non vengono reinvestiti o destinati a scopi diversi da quelli disciplinati dalla legge, essi diventano materia imponibile e quindi saranno assoggettati a tassazione.

I suddetti articoli della **Legge n. 240/1981** sono legati tra loro da un **nesso di logicità**, e quindi vanno letti nel rispetto l'uno dell'altro: pertanto, qualora vi siano utili, questi ultimi beneficiano del regime agevolato solo, se reinvestiti entro i due esercizi successivi alla loro formazione, escludendo altresì ogni forma di distribuzione tra le imprese consorziate. Infine, l'art. 4 della Legge non detta alcun limite di tempo nel vietare la distribuzione dell'utile tra i consorziati; ciò sta a significare che, se si vuol trarre beneficio dalle agevolazioni previste dalla suddetta Legge, il consorzio non dovrà dar luogo ad alcuna distribuzione, mai. In caso contrario, verrà revocato il regime agevolato e tali utili saranno soggetti a tassazione, in qualsiasi momento se ne verifichi la distribuzione.

In questo contesto si ritiene che siano potenzialmente integrabili i seguenti reati societari:

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621,2621bis c.c.)

Le fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il

pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

b) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

c) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

d) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi della società sono gli amministratori ed i soci conferenti.

e) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

f) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

g) Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Si precisa che:

- la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità - o di occultamento di fatti che devono essere comunicati – sorretta dalla finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori

Tra i reati societari rientrano anche la **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** e l'**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**.

Le due fattispecie sono state oggetto di nuova formulazione con il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 allo scopo di reprimere in modo più incisivo la corruzione nel settore privato.

Si riporta il testo delle due disposizioni:

Testo dell'articolo 2635 c.c.: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Testo dell'articolo 2635-bis c.c.: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli*

obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Il reato di corruzione tra privati si perfeziona nel momento in cui il soggetto, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà. Non è, invece, richiesto che il soggetto compia od ometta i suddetti atti né che dalla sua azione scaturisca un danno per la società. La sollecitazione deve, però, essere accettata dall'altro soggetto poiché la mancanza di accettazione configurerebbe una ipotesi sanzionata dal nuovo art. 2635-bis. (istigazione alla corruzione). A tal specifico riguardo, occorre rilevare che l'art. 2635-bis è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la rilevanza penale della corruzione privata estendendola anche alle condotte di istigazione attiva e passiva le quali devono coinvolgere i medesimi soggetti qualificati di cui all'art. 2635 c.c..

Il reato è punibile a querela della persona offesa. La procedibilità d'ufficio prevista dal quinto comma per il solo caso di distorsione della concorrenza evidenzia, poi, l'ulteriore finalità di protezione della concorrenza nel mercato.

10.1 PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

Come indicato al p.to 1.4 della Parte Generale (di seguito riportata)

Gruppo II

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati

- bilanci e informazioni economico - finanziarie;
- operazioni straordinarie e societarie che possano incidere sull'integrità del capitale e/o del patrimonio sociale;
- le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore
- acquisti/vendita di beni e servizi.
- le operazioni tra Ecolle S.c.a.r.l. e i Soci

****N.B.:** I punti che precedono indicano processi e attività nel cui ambito possono potenzialmente verificarsi uno o più reati "231" oggetto della presente parte speciale. La loro eventuale realizzazione è favorita, supportata e alimentata dalle cosiddette "attività strumentali" generalmente appartenenti ai "cicli" aziendali attivo, passivo e finanziario. Tali attività e relative modalità di attuazione, sono dettagliatamente indicate nella Mappa / Database rischi allegati al presente Modello (allegato n.3).

sono stati individuati i processi sensibili nell'ambito dei quali possono essere realizzati reati cosiddetti societari. Sono sostanzialmente riferibili alle attività di Ecolle S.c.a.r.l. svolte

dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e, per quanto riguarda la corruzione / istigazioni tra privati, anche chi ha rapporti negoziali con clienti, fornitori e partners. Considerata la natura dei reati societari e la presenza di organismi che effettuano sistematica e costante attività di controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione), si passa direttamente alla parte relativa ai vari presidi della gestione delle attività oggetto della presente parte speciale posti in essere da Ecolle S.c.a.r.l..

10.2 PRINCIPI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO ESISTENTI PER IL CONTRASTO AI REATI

Ecolle S.c.a.r.l. si è così strutturata per adempiere a quanto indicato nell'oggetto del presente paragrafo:

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.11 del Codice Etico.

E' fatto espresso obbligo di rispettare i principi di comportamento di seguito indicati:

- ✓ garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di Ecolle S.c.a.r.l., con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ✓ tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- ✓ astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- ✓ gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr. Allegato al presente Modello).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che operano nelle aree amministrazione, finanza e societario sono dotati di delega formale all'uso rilasciata. La delega risulta da atto scritto recante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

SISTEMA DEI PROTOCOLLI

Ai processi / attività descritte nella presente parte speciale si applicano:

General Policies

- ✓ **PRO GS 01 - Policy aziendale omaggistica**
- ✓ **PRO GS 03 Travel policy**
- ✓ **PRO GS 05 Policy inserimento nuovi collaboratori**

Procedure amministrative

- ✓ **PRD_03 controllo economico contabilità e adempimenti**
- ✓ **PRD_04 relazioni con il territorio**
- ✓ **PRD_07 attività di assistenza alle imprese per l'utilizzo di fondi per la formazione**
- ✓ **PRD_08 erogazione di corsi a catalogo Area Sicurezza**
- ✓ **PRD_09 Gestione attività in ambito sanitario**
- ✓ **PRD_10 Acquisti**

SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di **controllo generale** vigente nelle aree in cui possono realizzarsi reati societari è fondamentalmente riconducibile alle corrette prassi contabili ed amministrative che, in Ecol S.c.a.r.l., sono valutate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

Ne consegue che per favorire l'operato dei su citati organismi e quindi la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione societaria dovranno essere osservate le seguenti regole:

- ✓ tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- ✓ messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- ✓ previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;

Il sistema di **controllo specifico**, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- ✓ il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 cod. civ.;
- ✓ il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);

- ✓ l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- ✓ la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- ✓ la correttezza dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- ✓ la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;

In particolare per quanto riguarda i **reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati** Ecolle S.c.a.r.l. prevede che per ogni attività strumentale alla realizzazione del reato:

- ✓ ogni attività sia condotta in maniera trasparente e il più possibile documentabile e che le decisioni prese siano basate su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- ✓ sia garantita la segregazione di ruoli tra le funzioni che autorizzano, eseguono, controllano le attività e che dispongano i relativi flussi finanziari,
- ✓ sia assicurato il rispetto delle regole in materia di selezione e qualifica dei fornitori;
- ✓ sia verificata l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei clienti, fornitori, consulenti;
- ✓ siano effettuate le verifiche di merito che precedono la fase di pagamento delle fatture
- ✓ tutti i rapporti contrattuali instaurati con clienti, fornitori e partners siano formalizzati per iscritto e contengano una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di fornitura di beni o di esecuzione delle prestazioni
- ✓ sia richiesta l'accettazione esplicita del Codice Etico tra le condizioni di contratto
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

SISTEMA DISCIPLINARE / SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello

10.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari (oltre a quelli già indicati nella parte generale del Modello) sono i seguenti:

- a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - ✓ monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

- ✓ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Ecolle S.c.a.r.l..

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- ✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
- ✓ monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione di reati;
- ✓ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza comunque mantiene una tabella / schema che riporta i vari elementi (documenti, informazioni, etc.) che devono essere forniti allo stesso con l'indicazione della modalità e frequenza di comunicazione.

ALLEGATI

Flussogramma per la gestione bilancio

10 bis – PARTE SPECIALE: REATI TRIBUTARI

10 bis.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI

Dopo l'inserimento dei reati tributari nel D. lgs. 231/2001 si può affermare che nessuna area funzionale del sistema azienda può ritenersi esclusa o considerarsi tangente alla responsabilità amministrativa degli enti. L'area specifica della fiscalità aziendale, generalmente area specialistica collocata nella Direzione Finanza & Amministrazione che spesso si avvale di specialisti esterni, è ora "soggetto" direttamente responsabile della realizzazione di un potenziale reato "231" e non più solamente "eventuale" concorrente alla commissione di reati concepiti e realizzati in altre aree funzionali.

Sostanzialmente, occorre integrare nell'analisi dei rischi specifici già individuati nei processi / attività relativi ad altre fattispecie di reato (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati Societari, reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio), le ulteriori attività che si collocano tra l'output del processo di chiusura del bilancio di verifica di contabilità generale e il successivo calcolo delle imposte correnti (anticipate e differite), poi la compilazione della dichiarazione dei redditi (imposte dirette) supportata dalla riconciliazione tra utile civilistico e fiscale. Ovviamente lo stesso criterio di analisi dei rischi specifici si applica anche alle dichiarazioni infrannuali e annuali ai fini delle imposte indirette.

L'area trattata nella presente Parte Speciale è fortemente radicata nella materia societaria e amministrativa e in tutti i processi che "trasformano" i risultati delle attività operative in transazioni economiche e registrazioni contabili. Sostanzialmente viene generata dai cicli attivo e passivo o da attività straordinarie e si conclude con il calcolo delle imposte, la registrazione di debiti / crediti fiscali e la compilazione della dichiarazione dei redditi completa di variazione in aumento o diminuzione.

La presente Parte Speciale quindi tratta dei reati tributari così come individuati dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto Legislativo:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Quanto sopra indica le fattispecie penali; per quanto riguarda le rispettive condotte rilevanti è opportuno precisare quanto segue sempre riferito al D.Lgs. 74/2000:

rif. a) - b) :

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif. c):

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif d) - e):

“...chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

rif. f)

“... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

rif. g)

“...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila”.

La materia tributaria è tema di interesse per la totalità di enti e aziende. Collocarlo in ambito “231” comporta un modo e un approccio diverso di considerarla perché alle aree specialistiche che se ne occupano all'interno e all'esterno dell'azienda dovranno essere applicati principi e criteri di organizzazione, gestione e controllo propri dal Modello “231”.

I destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i liquidatori (c.d. soggetti 'apicali'), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato. Infine, occorre ricordare che sono considerati “Destinatari” anche i soggetti di cui all'art. 2639 c.c., ovvero, coloro che non sono formalmente investiti della funzione ma svolgono di fatto le medesime attività per essa previste, oppure svolgono altra funzione diversamente qualificata ma coincidente nei contenuti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

10bis. 2 PRINCIPALI PROCESSI / ATTIVITÀ A RISCHIO

Gran parte delle attività svolte da Ecolè scarl nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure / prassi interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto. Nella individuazione delle aree potenzialmente a rischio occorre considerare inizialmente il contesto in cui opera l'azienda e in particolare la sua struttura societaria. Altra considerazione da fare riguarda il momento di realizzazione del potenziale reato: “istantaneo” (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) o al momento successivo di invio delle dichiarazioni (infrannuale e/o annuale).

Una volta definito il contesto e, soprattutto, dopo aver valutata l'esistenza o meno di un contesto caratterizzato da palese pianificazione fiscale aggressiva, si può procedere come segue nella valutazione dei rischi tributari:

- In primo luogo, il *rischio connesso a specifiche transazioni*: in questo caso ci si riferisce a quelle operazioni complesse e non ordinarie che possono creare mutamenti o far sorgere delle problematiche dal punto di vista fiscale, come ad esempio delle fusioni o scissioni di società, acquisto di aziende in perdita.
- In secondo luogo, il *rischio relativo alle operazioni day-to-day*: questa forma di rischio è strettamente connessa, ad esempio per una multinazionale, al transfer pricing dal momento che riguarda proprio la strategia aziendale per la determinazione dei prezzi nelle transazioni infragruppo.
- In terzo luogo il *rischio connesso alle dichiarazioni fiscali*, segnatamente alle fasi di organizzazione, preparazione, presentazione e verifica delle stesse. Gestire il rischio fiscale in questo caso significa sopportare i costi di impostazione del processo che porterà alla dichiarazione finale al fine di evitare sanzioni per incompletezza o ritardi nella compilazione e presentazione della dichiarazione stessa.
- In quarto luogo il *rischio fiscale relativo alla contabilità*, che ingloba quelli che sono i rischi connessi al sistema dei controlli interni, *a priori* ed *a posteriori* applicati al processo di formazione dei bilanci. È necessario, nello specifico, redigere un'accurata documentazione per tutte le singole tipologie di tributi ad essi attinenti; vanno anche messe in evidenza le varie forme di controllo che sottostanno a queste attività ed è, infine, necessario indicare i soggetti competenti per le stesse.
- In quinto luogo il *rischio di carente competenza specialistica* in quanto è anche la natura frammentaria e la complessità delle norme fiscali e tributarie stesse a creare situazioni di sottovalutazione o ignoranza dei rischi fiscali.

Oltre a quelle già elencate nel corrispondente paragrafo 9.1.3 (Adempimenti fiscali / tributari) della Parte Speciale Pubblica Amministrazione (paragrafo 9.), le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari sono le seguenti:

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

- ✓ **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi compresi esperti in materia tributaria e fiscale (es., tax advisors, commercialisti).**
- ✓ **Gestione dei Clienti**
- ✓ **Gestione delle risorse finanziarie, individuazione delle fonti di finanziamento.**
- ✓ **Gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni.**
- ✓ **Transazioni economico / finanziarie tra le società del Consorzio**
- ✓ **Accordi transattivi che comportano significative rettifiche di ricavi (in diminuzione) e costi (in aumento);**
- ✓ **controlli amministrativi area fiscale (validità della documentazione, accuratezza / correttezza / completezza delle registrazioni contabili con specifico riferimento ai conti di spesa e ricavo soggette a trattamento fiscale particolare, riconciliazioni,**

analisi e verifica delle eccezioni, etc.) e modalità di archiviazione / conservazione della documentazione fiscalmente rilevante

- ✓ accessi, ispezioni, verifiche da parte di pubblici ufficiali.
- ✓ predisposizione delle dichiarazioni infrannuali e annuali per le imposte indirette e dirette

10bis. 3 PRINCIPI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO ESISTENTI PER IL CONTRASTO AI REATI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti societari una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di Ecolè scarl è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

✓ TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

✓ SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

✓ EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

✓ ALTRI CONTROLLI

Oltre al sistema organizzativo / procedurale generale di cui alla parte generale del Modello, la società è dotata di altri ambiti di controllo che concorrono al rafforzamento della efficacia complessiva del Modello; in particolare:

Sistema di controllo interno

I controlli amministrativi prevedono:

- Verifiche di validità, completezza e accuratezza degli inputs al sistema contabile
- Verifiche periodiche sulla congruità dei conti economici e patrimoniali

- Riconciliazioni periodiche

Sono adottate e diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, ed in generale del mantenimento della contabilità, le procedure amministrativo-contabili, le prassi operative che definiscono tra l'altro:

- i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico (e consolidato ove applicabile) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. **(Accuratezza delle valutazioni)**.
- quali dati e notizie debbano essere fornite all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali, con quali modalità e tempistiche; in particolare si fa riferimento alle Istruzioni di chiusura contabile. **(Completezza e tempestività)**
- le regole per la cancellazione dei dati e delle informazioni contabili dal sistema informativo (es. scritture di accantonamento ai bilanci infrannuali, stanziamenti autostornanti, etc.); **(Integrità dei dati)**.
- che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli; l'utilizzo di lettere di attestazione e di istruzioni di chiusura contabile. **(Controlli autorizzativi)**.

Sussiste un adeguato sistema contabile. Si fa in particolare riferimento al sistema informativo integrato (Enterprise resource planning) che supporta la gestione di tutti i processi rilevanti della società. Ecole scarl ha adottato il software ERP "Panthera". Le strutture del sistema ERP adottato non permettono modifiche senza preventive autorizzazioni di funzioni interne indipendenti, e lo specifico rispetto di sistema di procedure, relative alla configurazione del sistema. Il software ERP "Panthera" adottato consente la verifica ed il monitoraggio di tutte le fasi di gestione aziendale, dando la possibilità di monitorare tutti i flussi, dalla fase autorizzativa alla conclusione del procedimento, permette inoltre l'individuazione e l'analisi di eventuali andamenti giudicati "anomali" nonché il cosiddetto "audit trail" di ogni singola registrazione effettuata.

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione vigente in Ecole scarl prevede:

- elaborazione del Budget annuale e delle sue eventuali revisioni;
- analisi dei consuntivi al fine anche di rilevare e verificare scostamenti anomali;

Il sistema è capace di fornire e segnalare con tempestività l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Principi di comportamento

Insieme ai principi di controllo la presente Parte Speciale prevede l'adozione di principi di comportamento tra cui **l'espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto **espresso obbligo** di rispettare i principi di comportamento di seguito indicati:

- ✓ garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e di Comportamento di Esole scrl con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ✓ gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- ✓ tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- ✓ improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e dei processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

Clients e Fornitori di beni e servizi

1. L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tali attività sono regolate da apposite procedure in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte. La scelta dei fornitori e dei clienti avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; l'approvvigionamento di beni o servizi è disciplinato da contratto scritto, nel quale è chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
2. La verifica relativa ai flussi finanziari della società, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio. **Tutti pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario.** Le movimentazioni di tesoreria devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.
3. L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce / servizio che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
4. La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni,

anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.

5. Nella scelta del fornitore sono preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e di Comportamento e dal presente Modello della Società;
6. Nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;

Risorse finanziarie

1. La predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;
2. La gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizza esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
3. Il divieto dei flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni di piccola cassa;
4. Gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
5. Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
6. La definizione, in funzione della natura della prestazione svolta, di limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni

1. Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte. Queste debbono prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico / Assemblea dei Soci, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
 - l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.
2. Sono preventivamente svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 3. Sono preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto.

Transazioni economico/finanziarie tra le società del Consorzio;

Tutte le operazioni che determinano transazioni economico / finanziarie tra le società del Consorzio dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

- tutti gli scambi di beni e servizi tra le società siano supportate da contratti dettagliati
- beni e servizi scambiati siano accuratamente descritti
- le "quantità" di beni e servizi scambiati siano calcolate sulla base di parametri oggettivi e riscontrabili
- la valorizzazione dei beni e servizi scambiati corrisponda a valori di mercato.

Controlli amministrativi e verifiche degli organismi societari di controllo;

Assumono centralità per questa tipologia di reato sia le funzioni interne che esercitano il controllo amministrativo delle attività operative (svolte "in-house" o affidate in "outsourcing") sia le attività di controllo indipendente affidate a Sindaci e/o Revisori; assume quindi rilevanza:

1. l'esistenza di un livello accettabile di controllo interno
2. l'esistenza di Organismi di controllo societario
3. L'esistenza di un dettagliato piano dei conti
4. l'esistenza di una procedura / prassi di revisione / verifica dei conti operativi di contabilità generale "sensibili" dal punto di vista fiscale (es. spese di rappresentanza)
5. l'esistenza di procedure per la regolamentazione dell'area fiscalità (segregazione dei compiti, attività di supervisione, etc.)
6. la formalizzazione di chiare istruzioni operative per quanto riguarda i documenti e i prospetti di calcolo relativi alle imposte e ai libri e registri obbligatori
7. il monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
8. i controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
9. il monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
10. il reporting formalizzato e periodico sui rischi e sui contenziosi in corso sull'area Tax;

11. l'inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico e di Comportamento adottato da Ecole scarl, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

Accessi, ispezioni e verifiche;

1. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni presso gli uffici o altre dipendenze dell'azienda, ogni dipendente interpellato dovrà fornire le informazioni richieste nel rispetto del principio della verità e chiarezza.
2. I dipendenti o terzi, si dovranno relazionare con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio tenendo comportamenti che non possano in alcun modo essere nei fatti o anche solo interpretati quali eccedenti la normale cortesia. In alcun modo potranno essere anche solo promessi, dazioni in denaro o favori di alcun genere a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come l'utilizzo di beni o servizi aziendali se non per l'espletamento dei loro doveri d'ufficio.
3. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali, la Direzione del reparto interessato dall'ispezione o verifica, dovrà darne prontamente notizia agli amministratori e all'Organismo di Vigilanza.
4. La Direzione del reparto interessato dovrà tenere nota per iscritto dei nominativi dei dipendenti chiamati ad accompagnare o collaborare nell'ispezione o verifica.
5. Eventuali spese di ospitalità a favore dei Pubblici Ufficiali nel corso dell'accesso, quali pranzi o cene, così come la eventuale presenza quale accompagnatori di personale della Società, dovranno essere opportunamente autorizzate della Società stessa. Delle spese sostenute e dei nominativi degli accompagnatori la Direzione del reparto dovrà tenerne nota per iscritto, e conservando copia dei giustificativi di spesa.
6. Al termine dell'ispezione o della verifica, la Direzione del reparto interessato dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza le note scritte di cui ai punti 2 e 3 unitamente alle copie dei giustificativi di spesa di cui al punto che precede, oltre all'eventuale copia del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale al termine della verifica.

Predisposizione dichiarazioni per pagamento imposte (dirette, indirette, altro)

Sono in particolar modo definite Norme/Circolari/Procedure/prassi operative idonee a sviluppare, monitorare e sostanziare i processi di analisi ed approvazione delle cosiddette "riprese fiscali in aumento ed in diminuzione" rispetto alle risultanze del bilancio civilistico. (a titolo esemplificativo riconciliazione periodica dei conti fiscali e controllo delle poste indebitabili/indebitabili, valutazioni ed approvazione delle rettifiche in aumento/diminuzione collegate, gestione perdite pregresse e gestione della fiscalità differita) con identificazione dei ruoli e delle responsabilità, con garanzia del mantenimento di adeguate prassi di segregation of duties, tracciabilità delle decisioni, archiviazione della documentazione di supporto.

10bis. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- ✓ vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- ✓ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- ✓ comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ✓ curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Condotta e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, sulle fasi di ciascuna attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione delle norme di legge o aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo di cui è responsabile con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Infine l'OdV dovrà intensificare i contatti e lo scambio di informazioni sia con i responsabili interni delle funzioni amministrazione finanza e tasse sia con gli organismi di controllo societario (Collegio sindacale / Sindaco unico e Revisori contabili), che hanno responsabilità primarie nelle verifiche delle attività amministrative, contabili e fiscali.

ALLEGATI

- Funzionigramma / Flussogramma gestione fiscalità
- Workbook calcolo imposte

11 – PARTE SPECIALE: ALTRI REATI CONTEMPLATI NEL D.LGS.231/2001

Come già detto al **paragrafo 8. "Premessa"**, questa Parte Speciale concerne **tutti gli altri reati non ricompresi nelle parti speciali** dettagliate. Si è proceduto estraendo dai raggruppamenti di reati indicati nel successivo paragrafo le fattispecie potenzialmente applicabili a Ecolle s.r.l. Per tutte le altre fattispecie di reato non esplicitamente indicate **valgono comunque, come efficace contrasto al loro realizzarsi, i principi di controllo generali e specifici già contenuti nei vari protocolli e procedure aziendali.**

La presente Parte Speciale quindi tratta dei reati tributari così come individuati dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto Legislativo "231" (Legge 19 dicembre 2019, n.157) successivamente integrato (D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75) per il recepimento della normativa comunitaria (PIF) a protezione degli interessi finanziari della Unione Europea.

Il dispositivo normativo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie :

Legge 19 dicembre 2019, n.157

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all' ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Quanto sopra indica le fattispecie penali; per quanto riguarda le rispettive condotte rilevanti è opportuno precisare quanto segue sempre riferito al D.Lgs. 74/2000:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

rif. a) - b) :

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif. c):

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif d) - e):

"...chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

rif. f)

"... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

rif. g)

"...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila".

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

rif. a)

"...chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni”.

rif. b)

“...chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

rif. c)

“...chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti e/o crediti inesistenti, per rispettivi importi annui superiori a cinquantamila euro.

In dettaglio la **Parte Speciale “Altri reati”** raggruppa i seguenti reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 :

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati).
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), legge n. 146, del 16 marzo 2006 (Delitti di criminalità organizzata transnazionale).
- art. 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio).
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
- art. 25-undecies (Reati ambientali).
- art. 25-duodecies (Impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno) e 25-quinquies (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

11.1 – Delitti informatici (art. 24 bis)

Una categoria particolare di reati, sono i reati informatici a seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica; i principali inseriti nel D.lgs. 231/2001:

✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il Legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

✓ **Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.**

Si tratta dell'attività svolta a livello globale relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da parte degli utenti della Società in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli standard di sicurezza.

✓ **Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio.**

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante l'installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e modifica del documento.

✓ **Gestione e protezione della postazione di lavoro.**

Si tratta dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.

✓ **Gestione degli accessi da e verso l'"esterno"**

Si tratta dell'attività di gestione degli accessi da e verso l'esterno, non essendo ammesso al personale l'accesso a determinati siti internet. Inoltre, la gestione degli accessi dall'esterno è implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di protezione.

✓ **Gestione e protezione delle reti**

Si tratta dell'attività di controllo della rete che è gestita a livello globale tramite un fornitore specializzato; in tale attività rientrano anche la rilevazione del traffico pericoloso, la gestione degli incidenti e la gestione dei dispositivi di rete.

✓ **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD).**

Si tratta dell'attività di gestione dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e dei processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

- ✓ Politiche di sicurezza: Sono state implementate politiche di sicurezza formalizzate disponibili sulla intranet aziendale che vengono aggiornate periodicamente con un elenco di tutte le direttive di Information Security.
- ✓ Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni: è adottato ed efficacemente attuato uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità d'accesso da parte di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- ✓ Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni: esiste all'interno dell'azienda uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché della gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione fornitura di prodotti e servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- ✓ Classificazione e controllo dei beni: è adottato ed efficacemente attuato uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali.
- ✓ Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: Le modalità di gestione della sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi sono definite dal contratto con Telecom, in cui sono descritte le modalità di gestione dei backup, del monitoraggio dei sistemi, dello scambio delle informazioni. È inoltre adottato un documento che contiene il framework su cui la Società deve basarsi per definire la sua struttura organizzativa al fine di minimizzare il rischio di divulgazione non autorizzata di dati sensibili e danno ai sistemi informativi. Inoltre, per quanto concerne la gestione del software non autorizzato, si segnala l'adozione di procedure specifiche per la gestione degli account in cui è evidenziata e dettagliata l'impossibilità da parte degli utenti di installare sui sistemi aziendali software non autorizzati. In caso di eccezioni richieste per avere diritti amministrativi sul computer in dotazione, l'utente viene informato che non può comunque installare sul suo PC, software non licenziati e non necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali.
- ✓ Controllo degli accessi: la normativa interna aziendale disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. Tali documenti definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso degli utenti e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici.
- ✓ Sicurezza fisica e ambientale: esiste uno strumento normativo che dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

- ✓ Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: esiste una normativa interna che disciplina il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. Tali normativa prevede: i) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi; ii) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause; iii) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva; iv) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive; v) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale.
- ✓ Risorse umane e sicurezza: esiste all'interno dell'azienda uno strumento normativo che prevede: i) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza dei sistemi informativi per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi; ii) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto; iii) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.
- ✓ Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi: esiste una normativa interna aziendale che definisce: i) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti; ii) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni; iii) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni; iv) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi. In particolare, la gestione degli sviluppi e della manutenzione dei sistemi informativi è disciplinata dalla SOP, definita a livello global, disponibile nella intranet aziendale.

11.2 – Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Associazione per delinquere al fine di commettere i reati di cui all'art. 416 cod. pen.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...”.

La fattispecie di cui sopra si riferisce alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una “strutturazione” (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di “stabilità” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo nello svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali);
- ✓ Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari;
- ✓ Selezione e gestione di clienti;
- ✓ Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, lavoratori somministrati, etc.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

- ✓ L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte.
- ✓ L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce che s'intende vendere / acquistare alla / dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
- ✓ La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di Enti ed Istituzioni esterne.
- ✓ Un adeguato processo di selezione di Amministratori e Dirigenti.
- ✓ Un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei lavoratori somministrati.

11.3 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

Per Ecolle s.r.l. il rischio di accadimento dell'evento morte o di una lesione grave o gravissima all'integrità individuale del lavoratore o del terzo è estremamente limitato, ma può astrattamente conseguire:

- dalla presenza del soggetto nei luoghi in cui si svolge l'attività produttiva (ad es. inalazione di fumo passivo dovuto alla presenza in ufficio di fumatori, caduta di oggetti e materiali inerti dagli scaffali, esposizioni a rumori oltre soglia, condizioni microclimatiche sfavorevoli);
- all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo);
- ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso del videoterminale, posture incongrue);
- alle specifiche mansioni comportanti lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tutto o in parte, al di fuori dei luoghi di lavoro aziendali (ad es. rischi connessi agli spostamenti ed ai viaggi per ragioni di lavoro).

L'aggiornamento del MOGC – revisione n.3 – è avvenuto contestualmente alla emergenza COVID-19 che ha pesantemente connotato l'attività di Ecolle nel 1° semestre del 2020. La Società si è prontamente attivata per la salvaguardia dei propri dipendenti / collaboratori / clienti e fornitori attivando tempestivamente

l'organizzazione della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, Dirigenti e Preposti). La progressione di queste attività di prevenzione e controllo è efficacemente sintetizzata nei due Protocolli che ora costituiscono appendice del DVR della Società e delle sue sedi.

Processi, eventi sensibili e Protocolli

Conformità alle Linee Guida di certificazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro citate all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008:

- ✓ Definizione della organizzazione (ruoli e responsabilità) in materia di sicurezza;
- ✓ Stesura e costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In particolare per l'emergenza Covid-19 sono stati predisposti due documenti che costituiscono appendice al DVR della società:

- ✓ Protocollo Ecole – Gestione emergenza sanitaria da Coronavirus
- ✓ Protocollo Ecole - Gestione emergenza sanitaria da Coronavirus / informativa ai collaboratori -

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Fondamentalmente, per un'adeguata prevenzione, il sistema di gestione si basa sul rispetto dei seguenti obblighi:

Obblighi specifici del Datore di lavoro – Dirigente - Preposto:

- ✓ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ✓ adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d'emergenza e dare le opportune e necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ esigere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d'igiene sul lavoro oltre all'uso dei mezzi di protezione individuali;
- ✓ verificare costantemente l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento;
- ✓ Monitorare insieme al RSPP l'andamento del piano valutazione rischi e porre i rimedi necessari;

Obblighi dei lavoratori:

- ✓ preservare la salute e la sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ segnalare immediatamente al preposto, al dirigente o al Datore di Lavoro secondo le rispettive attribuzioni, le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che, comunque, possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge e dal protocollo sanitario interno;

11.4 – Reati contro il patrimonio (art. 25 octies)

- ✓ L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
- ✓ La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- ✓ Nella scelta del fornitore e dell'appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice di Comportamento e dal presente Modello della Società;
- ✓ Nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;
- ✓ Sia vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;

Risorse finanziarie

- ✓ Predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;

- ✓ Per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- ✓ Sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni di piccola cassa;
- ✓ Gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e rigorosamente documentati;
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ Sono stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

11.5 – Delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

Reati previsti dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia di diritto d'autore).

Compie i reati previsti della legge sul diritto d'autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- 4) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 5) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

6) chi dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- utilizzo dei dispositivi informatici;
- riproduzione di materiale didattico.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- è stata predisposta una specifica procedura per l'uso delle risorse informatiche e di rete;
- sono state inserite specifiche regole contrattuali sulla predisposizione di materiali da parte dei docenti.

11.6 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis c.p. che recita:

- ✓ commette reato chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Processi ed eventi sensibili

Il processo sensibile riguarda lo svolgimento di indagini giudiziarie a carico sia di persone fisiche che della società Ecole S.c.a.r.l.

- ✓ **Gestione delle crisi - specifica sezione dedicata alla gestione di emergenze**

Concerne la gestione dei rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il Codice Etico e il Modello contengono elementi sufficienti per prevenire questa tipologia di reato.

11.7 – Delitti contro l'ambiente (art. 25 undecies)

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 sono previsti dal codice penale e da leggi speciali, in particolare dal D.lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), e riguardano le seguenti fattispecie che potenzialmente potrebbero interessare Ecolle S.c.a.r.l.:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett a] e b], 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D.lgs. 152/2006),

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- ✓ **Gestione e smaltimento rifiuti**

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il controllo delle autorizzazioni ambientali e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla legge per la gestione dei rifiuti deve riguardare tutti i soggetti della filiera (trasportatore, intermediario/commerciante, impianto di destinazione intermedio o finale), indipendentemente dall'utilizzo di servizi di intermediazione da parte di operatori specializzati.

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi e in particolare la sottoscrizione di contratti relativi alla gestione dei rifiuti devono in ogni caso vincolare i fornitori:

- ✓ all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti,
- ✓ al rispetto dei principi etici espressi dal Codice Etico,
- ✓ a comunicare tempestivamente qualsiasi vicenda modificativa, sospensiva od estintiva dei titoli abilitativi, richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività,
- ✓ a sottoporsi, su richiesta, ad audit di seconda parte,
- ✓ ad adottare procedure di selezione e qualificazione dei subappaltatori;

11.8 – Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies)

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs. 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "**norme**

minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

In data 4 novembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 199/2016, con cui il legislatore ha inteso rafforzare le misure di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.

Processi ed eventi sensibili

I reati, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, non assumono particolare rilevanza. Comunque può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- ✓ Processo Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali)
- ✓ Processo Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, lavoratori interinali, ecc.)

Disposizioni di prevenzione e controllo per il contrasto alla realizzazione di reati

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

- ✓ considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- ✓ verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- ✓ nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro somministrato mediante apposite agenzie, chiedere direttamente documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore operante presso la Società;
- ✓ qualora la Società faccia ricorso a ditte appaltatrici o società di servizi per l'esecuzione di lavori presso la Società (appaltatori per preparazioni di sedi per l'effettuazione della formazione) assicurarsi con apposite clausole contrattuali che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

11.9 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei molteplici, vari reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV si attiene agli aspetti di base del proprio ruolo qui ulteriormente richiamati:

- ✓ vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- ✓ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- ✓ comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ✓ curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Condotta e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione delle norme di legge o aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.